



*Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo a norma del
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*

PARTE SPECIALE

[DELIBERA DEL 9 dicembre 2025]

SOMMARIO

<i>PARTE SPECIALE A) – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</i>	<i>3</i>
<i>PARTE SPECIALE B) – REATI INFORMATICI.....</i>	<i>36</i>
<i>PARTE SPECIALE C) – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....</i>	<i>46</i>
<i>PARTE SPECIALE D) – REATI SOCIETARI.....</i>	<i>55</i>
<i>PARTE SPECIALE E) – CORRUZIONE TRA PRIVATI.....</i>	<i>66</i>
<i>PARTE SPECIALE F) – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....</i>	<i>77</i>
<i>PARTE SPECIALE G) – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....</i>	<i>95</i>
<i>PARTE SPECIALE H) – REATI TRIBUTARI.....</i>	<i>106</i>
<i>PARTE SPECIALE I) – STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....</i>	<i>121</i>
<i>PARTE SPECIALE L) – PROCESSI STRUMENTALI.....</i>	<i>127</i>
<i>ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE.....</i>	<i>135</i>
ALL. 1) – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	136
ALL. 2) – SISTEMA DISCIPLINARE PER LE VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	139

**PARTE SPECIALE A) – REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto"), è la determinazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, "P.A."), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, "P.U.") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, "I.P.S.").

Per P.A. si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.r.l. miste, ecc.) che svolgono, nell'interesse della collettività, la funzione pubblica. Oggetto di tutela dei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento e il prestigio degli Enti Pubblici, nonché più in generale il "buon andamento" dell'Amministrazione e, nel caso dei reati di truffa in danno dello Stato, l'integrità del patrimonio pubblico.

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., a tenore del quale, «agli effetti della legge penale» il *pubblico ufficiale* è «chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».

I *pubblici poteri* qui in rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla "*pubblica funzione amministrativa*".

Il **potere legislativo** consiste nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. È un P.U., in quanto svolge la *pubblica funzione legislativa* chiunque, al livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: decreti legge e decreti legislativi), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il **potere giudiziario** trova la sua esplicazione nell'attività dello *iusdicere*. Si ritiene, tuttavia, che sia un P.U., non solo chi esercita la funzione di magistrato (sia giudicante che requirente), ma anche chi svolge le funzioni amministrative connesse, sia a livello nazionale che comunitario. In particolare, si ricomprendono

i magistrati, i cancellieri, i segretari, così come i membri della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte dei Conti dell'Unione europea, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa.

La legge penale stessa, invece, precisa le caratteristiche della **pubblica funzione amministrativa**, prevedendo che «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi» (art. 357, comma 2, c.p.).

Nella pubblica funzione il legislatore fa rientrare quelle attività, disciplinate dal diritto pubblico e da atti autoritativi, che rappresentano l'esercizio del potere: *deliberativo*, *autoritativo* o *certificativo*. Nello specifico:

- il **potere deliberativo** della P.A. si sostanzia in tutte quelle forme di manifestazione all'esterno della volontà della Pubblica Amministrazione. In particolare, possono qualificarsi come *pubblici ufficiali*, non solo i soggetti istituzionalmente preposti ad esplicare tale potere, ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il **potere autoritativo** della P.A., diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini attraverso poteri d'imperio, cui il privato è assoggettato. Questo ruolo di supremazia è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della P.A. di rilasciare "concessioni" ai privati;
- il **potere certificativo** viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico ufficiale. In altri termini, si tratta di attività di attestazione, certificazione, documentazione ecc. (ad. esempio l'attività svolta dal notaio).

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "*incaricato di un pubblico servizio*" a «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio» (comma 1), ossia «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

È un I.P.S., pertanto, colui il quale svolge una pubblica attività non riconducibile ad alcuno dei *poteri* sopra indicati, con la sola esclusione delle semplici mansioni d'ordine e/o della prestazione di opera meramente materiale che, in quanto tali, non comportano un, seppur minimo, potere decisionale autonomo, e sono prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Sono I.P.S, per esempio, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura privatistica.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

2. I reati di cui agli artt. 24-25 del D.lgs. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di detti reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi o non destini le somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concesse o erogate dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'U.E.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura qualora si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p.

Tale ipotesi di reato si pone a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione qualora minacciato dall'inadempimento e dalla frode in relazione a particolari contratti di rilevante interesse pubblico, aventi ad oggetto determinati beni.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'U.E.

Per “*artificio*” o “*raggiro*” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Anche il silenzio può integrare il reato se sussiste per il soggetto agente un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di una gara pubblica mediante la falsificazione o l'alterazione della documentazione attestante l'esistenza delle condizioni essenziali per parteciparvi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per “erogazione pubblica” si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'U.E.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si ottenga un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986)

L'art. 2, L. 898/1986 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restrizioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

Peculato (artt. 314, 316 c.p.)

a) Peculato "semplice" (art. 314 c.p.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si appropri del denaro o altra cosa mobile che, per ragione del suo ufficio o servizio ha in possesso o nella sua disponibilità.

Elemento oggettivo di tale reato è costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente.

b) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Commette tale reato il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

L'errore del privato deve realizzarsi spontaneamente e il funzionario, all'atto del ricevimento della cosa, deve essere in buona fede; nel caso in cui l'errore sia "procurato dolosamente" da quest'ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la "concussione" di cui all'art. 317 c.p.

Corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 377-bis, 320, 321 c.p.)

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta, o ne accetti la promessa, per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorché un P.U. riceva per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che la qualifica di P.U. in questo caso, può essere ricoperta oltre che dal magistrato, anche da altri soggetti quali il cancelliere, i testi, i periti e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

d) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura mediante l'induzione del soggetto, avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità.

I destinatari della condotta, dunque, sono solo gli indagati e gli imputati - anche in procedimento connesso o in un reato collegato - ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

e) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale, ma anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiace alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Per quanto concerne le modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati *sub* a), b), c), d), e) possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti o parzialmente esistenti: cd. sovrapproduzione (tramite per es.: operazioni di *leasing*; sovrapproduzione minima su quantità di beni elevate; sovrapproduzione su servizi di minore valore reale);
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c), d), e) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali, in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;

- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della Società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi di cui ai punti a), b), e) il reato potrebbe essere finalizzato a:

- ottenere ingiustificatamente il rinnovo/concessione di autorizzazioni e/o licenze;
- omettere rilievi o non irrogare sanzioni a seguito della violazione di norme;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- ottenere un provvedimento autorizzativo;
- ottenere che i prodotti e/o i servizi della Società vengano preferiti ingiustamente - nell'acquisto o nella vendita - rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.

In particolare, nei casi *sub c)* e d) il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-*ter* e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un P.U. o di un I.P.S., sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, per l'esercizio quelle sue funzioni o dei suoi poteri, e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata la condotta del P.U. (o I.P.S.) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal P.U. poiché in caso contrario deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. (su cui, vedi *supra*).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un P.U., ovvero un I.P.S., abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Tale fattispecie anche denominata “concussione per induzione”, è stata introdotta nel codice penale a seguito dell'emanazione della L. 190/2012. Si configura allorquando il P.U. o l'I.P.S., abusando della propria qualità o funzione, induca taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è condizionata dalla posizione di preminenza del P.U. o I.P.S., il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da

ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del Pubblico Ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione).

In relazione ai rapporti tra le due fattispecie di concussione “per costrizione” e “per induzione”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un Pubblico Servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio”. Nella concussione, invece, “si è in presenza di una condotta del Pubblico Ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri delle Corti internazionali, degli Organi dell’U.E., di Assemblee Parlamentari internazionali, ovvero di Organizzazioni internazionali.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. n. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive ulteriori, anche differenti rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

L'art. 1, comma 9, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha ampliato il catalogo dei reati presupposto aggiungendo all'art. 25, comma 1 il delitto di cui all'art. 346-bis c.p.

Tale fattispecie è stata a sua volta interessata da un'importante riforma, volta ad estendere il suo perimetro di applicazione alle condotte di "Millantato credito", precedentemente previste e punite dall' abrogato art. 346 c.p.¹

Il traffico di influenze illecite, introdotto dalla L. n. 190/2012, in attuazione di obblighi internazionali, è norma diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della Pubblica Amministrazione e risponde alla necessità di predisporre una tutela

¹ L'art. 346-bis, c.p. nella sua nuova formulazione, prevede che «*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

avanzata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della stessa, incriminando condotte che si pongono in una fase antecedente rispetto a possibili contatti illeciti con pubblici agenti.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

3. Presidi per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24-25, D.lgs. 231/2001, nelle attività a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e

punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

1A – Gestione degli adempimenti correlati all'attività scolastica	
Attività a rischio	a) Svolgimento dell'attività scolastica nell'ambito dei diversi ordini e gradi, con particolare riferimento alla gestione dei registri di classe, delle valutazioni, della composizione delle classi e dei programmi di istruzione b) Formazione, verifica e trasmissione delle comunicazioni ufficiali destinate al MIUR, nonché gestione delle richieste di chiarimenti e integrazioni di dati o documenti da parte del personale del Ministero
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Direttore Generale ▪ Rettore ▪ Vice-Rettori ▪ Segreteria Rettorato ▪ Segreteria Didattica ▪ Ufficio Admission ▪ Preside Primaria e Secondaria 1° ▪ Vice-Presidi Secondaria 1° ▪ Preside Secondaria 2° ▪ Vice-Presidi Secondaria 2° ▪ Supporto IT
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); ➤ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); ➤ Concussione (art. 317 c.p.) ➤ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ➤ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) ➤ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

	➤ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ➤ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ➤ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ➤ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ➤ “Corruzione internazionale” (art. 322-bis c.p.) ➤ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ➤ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) ➤ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ➤ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione La Società si è dotata di una struttura organizzativa articolata e specializzata per far fronte alle diverse esigenze dei corsi di studio. Il Rettore, con il supporto dei vice-rettori e della segreteria del rettorato, dirige e coordina le attività scolastiche, determinando i contenuti e gli scopi del piano educativo in conformità ai valori e al Codice Etico dell'Istituto. Presso ciascun ordine di scuola, sono stati istituiti gli uffici di presidenza, composti dal Preside, da Vice-Presidi e da Segreterie dedicate. L'ufficio di presidenza, in raccordo con il Rettore, amministra la vita scolastica interna a ciascun ordine e grado, curando anche i rapporti e gli adempimenti nei confronti del Ministero. Il Rettorato e gli uffici di presidenza sono supportati dalla segreteria didattica. La segreteria didattica: - cura le iscrizioni al termine del processo di <i>admission</i>, andando a concludere e a perfezionare l'iscrizione con la documentazione necessaria - si occupa di tutte le circolari destinate alle famiglie; - svolge una serie di attività legate al perfezionamento degli scrutini e delle pagelle con riferimento alla scuola dell'obbligo; - si occupa di creare tutti i registri di tutte le classi, nell'ambito dei quali vengono abbinate le classi ai docenti, nonché i fascicoli degli studenti (elettronici e non);

	- gestisce la verbalizzazione del consiglio di istituto, dei consigli di classe, ecc. la redazione è fatta dai docenti, ma la gestione avviene in segreteria: i.e. archivio e raccolta delle sottoscrizioni; - in coordinamento con le segreterie di presidenza, gestisce i colloqui con le famiglie e le attività di alternanza scuola-lavoro; - monitora le scadenze che i docenti devono rispettare, oltre ad effettuare le rilevazioni obbligatorie richieste dal MIUR. La Società ha inoltre costituito uno specifico ufficio per la gestione dei processi di ammissione alla Scuola. B) Flussi informativi Tutti gli uffici e le funzioni impegnati nello svolgimento di uno o più segmenti dell'attività didattica hanno un rapporto diretto al Rettorato. Tali scambi informativi avvengono per iscritto con posta elettronica del Collegio San Carlo. Il Rettorato può chiedere agli uffici e alle funzioni coinvolti nella gestione delle attività scolastiche la periodica trasmissione di report e flussi di dati ad hoc. C) Tracciabilità e trasparenza Le attività scolastiche sono soggette a un elevato grado di tracciabilità e trasparenza. In particolare, sono presidi di tracciabilità: - la chiara e completa verbalizzazione di tutte le principali decisioni, delibere e attività inerenti alla vita scolastica, in conformità alle circolari e alle istruzioni del MIUR; - la creazione e l'aggiornamento del registro elettronico "istituzionale", affiancato dall'utilizzo di un <i>software</i> gestionale specifico che garantisce ancor più elevati <i>standard</i> di tracciabilità ed efficienza nella documentazione dei processi e nella loro gestione; - la completa archiviazione di tutta la documentazione prodotta e/o acquisita nello svolgimento dell'attività didattica. C) Regolamenti e procedure - PR01 Gestione Informazioni Documentate
--	--

	- PR04 Attività Didattica - PR06 Admission Office - PR08 Amministrazione e segreteria - PR14 Formazione Docenti e Studenti D) Altri presidi e controlli Le comunicazioni istituzionali verso il MIUR avvengono prevalentemente con i canali ufficiali e le relative piattaforme. Le rilevazioni “ordinarie”, che la Scuola deve trasmettere ogni anno, vengono istruite direttamente dalla segreteria didattica e inviate al MIUR. Controlli rafforzati sono previsti con riferimento alle comunicazioni c.d. straordinarie, aventi ad oggetto ad es. eventuali variazioni rilevanti dello status quo. In questi casi, la documentazione e il contenuto della comunicazione sono approvati e sottoscritti dal rettorato. La medesima verifica preliminare è prevista in caso di comunicazioni al MIUR “fuori piattaforma”, quindi al di fuori dei canali ufficiali del Ministero. Le figure aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. sono tenute a farlo conformandosi alle previsioni del presente Modello organizzativo e del Codice Etico adottato dalla Società, segnalando senza ritardo eventuali richieste o pressioni ricevute dagli esponenti della P.A. al fine di ottenere vantaggi indebiti per lo svolgimento o per l’omissione dei propri compiti istituzionali. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all’Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all’attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell’Organismo di Vigilanza.
--	--

2A – Gestione e svolgimento degli Esami di Stato	
Attività a rischio	c) Organizzazione, gestione e svolgimento delle prove d’esame della scuola secondaria superiore di 1° grado e

	secondaria superiore di 2° grado, con particolare riguardo alla gestione dei rapporti con i commissari esterni di Esame, alla distribuzione, somministrazione, correzione e valutazione delle prove d'esame, nonché all'adeguata, corretta e fedele documentazione degli esami.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Direttore Generale ▪ Rettore ▪ Vice-Rettori ▪ Segreteria Rettorato ▪ Segreteria Didattica ▪ Ufficio Admission ▪ Preside Primaria e Secondaria 1° ▪ Vice-Presidi Secondaria 1° ▪ Preside Secondaria 2° ▪ Vice-Presidi Secondaria 2° ▪ Supporto IT
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); ➤ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); ➤ Concussione (art. 317 c.p.) ➤ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ➤ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) ➤ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ➤ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ➤ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ➤ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ➤ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ➤ "Corruzione internazionale" (art. 322-bis c.p.) ➤ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ➤ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) ➤ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ➤ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione

	Le attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di Stato sono affidate alla segreteria didattica, sotto la direzione e la vigilanza dell'ufficio del rettorato. La segreteria didattica si avvale inoltre del supporto IT e dei consulenti informatici esterni. B) Trasparenza e tracciabilità I presidi di trasparenza e tracciabilità degli esami di Stato sono dettagliatamente regolamentati dalle leggi italiane e dalle direttive e circolari del MIUR. La segreteria didattica cura il raccordo organizzativo con il Ministero, avendo cura di utilizzare, nelle comunicazioni e negli scambi di documenti e dichiarazioni, esclusivamente i canali istituzionali. È prevista, in conformità alle leggi, ai regolamenti, alle direttive e alle circolari applicabili, la completa e adeguata archiviazione di tutta la documentazione prodotta e raccolta in occasione degli esami. C) Regolamenti e procedure - PR01 Gestione informazioni Documentate - PR04 Attività didattica - PR08 Amministrazione e segreteria - PR09 Servizi Informativi D) Altri presidi e controlli Le figure aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. sono tenute a farlo conformandosi alle previsioni del presente Modello organizzativo e del Codice Etico adottato dalla Società, segnalando senza ritardo eventuali richieste o pressioni ricevute dagli esponenti della P.A. al fine di ottenere vantaggi indebiti per lo svolgimento o per l'omissione dei propri compiti istituzionali. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
--	---

3A – Gestione di finanziamenti e fondi pubblici

Attività a rischio	a) Richieste di erogazione di fondi, finanziamenti o sovvenzioni pubbliche b) Spendita delle risorse economiche provenienti da finanziamenti o sovvenzioni pubbliche c) Rendicontazione delle spese e degli investimenti realizzati attraverso fondi o finanziamenti pubblici
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Direttore Generale ▪ Rettore ▪ Segreteria Didattica ▪ Ufficio Bandi e Finanziamenti ▪ Ufficio Amministrazione e Controllo
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); ➤ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); ➤ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); ➤ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); ➤ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); ➤ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ➤ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) ➤ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ➤ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) ➤ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ➤ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ➤ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ➤ "Corruzione internazionale" (art. 322-bis c.p.)

	➤ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione Il Collegio San Carlo ha affidato il monitoraggio, la partecipazione e la gestione dei bandi per fondi e finanziamenti pubblici ad un ufficio dedicato: Bandi e Finanziamenti. Sull'attività di questo ufficio vigila il Rettore, il quale approva l'opportunità delle iniziative e i documenti e le dichiarazioni propedeutiche alle richieste. Ogni ufficio, inoltre, è chiamato per quanto di propria competenza a collaborare con la segreteria didattica ai fini della corretta e completa rendicontazione delle spese effettuate attraverso i fondi. B) Flussi informativi Sono previsti scambi informativi e raccordi continuativi tra l'ufficio bandi e finanziamenti e l'ufficio del rettore, indispensabili allo scopo di ottenere le sottoscrizioni e le approvazioni funzionali a gestire e a partecipare ai bandi e alle richieste. Il Rettore riceve notifiche automatiche dalle piattaforme istituzionali degli enti pubblici aventi ad oggetto le richieste, le istanze e gli adempimenti in genere effettuati dall'ufficio bandi e finanziamenti. C) Trasparenza e tracciabilità Le richieste di finanziamenti e fondi pubblici avvengono attraverso le procedure e le piattaforme ufficiali indicate dagli enti competenti. La tracciabilità del processo è garantita dalla completa e accurata archiviazione di tutta la documentazione generata e/o acquisita in ragione della partecipazione ai bandi e/o dell'aggiudicazione dei fondi e dei finanziamenti pubblici. È prevista, tra l'altro, l'adeguata archiviazione della documentazione inerente all'attività di verifica e rendicontazione delle spese effettuate attraverso i fondi e i finanziamenti pubblici "vincolati". D) Altri presidi e controlli Allo scopo di garantire il corretto utilizzo dei fondi e dei finanziamenti pubblici erogati al Collegio San Carlo, è previsto un sistematico raccordo tra l'ufficio bandi e finanziamenti e l'ufficio amministrazione e controllo. In particolare, l'ufficio

	amministrazione e controllo monitora gli incassi nell'ambito del controllo di gestione, segnalando all'ufficio bandi e finanziamenti il ricevimento di somme da parte degli enti pubblici. L'ufficio bandi e finanziamenti, esaminato il flusso finanziario, restituisce informazioni dettagliate sulle corrette modalità di distribuzione e impiego dei fondi così ricevuti. Successivamente, in corrispondenza delle scadenze previste per l'inoltro della rendicontazione all'ente erogatore, l'ufficio bandi e finanziamenti raccoglie dagli uffici coinvolti la documentazione contabile attestante le spese effettuate con le somme finanziate e redige la rendicontazione. Su tutto il flusso operativo, vigila il Rettore, il quale riceve aggiornamenti costanti e segnalazioni di eventuali criticità. Le figure aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. sono tenute a farlo conformandosi alle previsioni del presente Modello organizzativo e del Codice Etico adottato dalla Società, segnalando senza ritardo eventuali richieste o pressioni ricevute dagli esponenti della P.A. al fine di ottenere vantaggi indebiti per lo svolgimento o per l'omissione dei propri compiti istituzionali. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
--	--

4A – Gestione degli adempimenti nei confronti della P.A.	
Attività a rischio	a) Contatti diretti, scritti e verbali, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in occasione di procedure amministrative per il rilascio di certificazioni, licenze, autorizzazioni o altri adempimenti amministrativi <u>non correlati allo svolgimento dell'attività didattica</u> (per i quali vd. sopra, Tab. 1A).

Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Consiglieri Delegati ▪ Ufficio Tecnico ▪ Ufficio Amministrazione e Controllo
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); ➤ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); ➤ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i> c.p.); ➤ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); ➤ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); ➤ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); ➤ Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione Il Direttore Generale è la figura apicale alla quale fanno capo gli adempimenti amministrativi non direttamente ricollegati all'attività scolastica. Il D.G. svolge questo ruolo con il supporto dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Amministrazione e Controllo, nonché in coordinamento con l'Ufficio del Rettorato, per quanto di competenza. In particolare, mentre l'Ufficio Tecnico è incaricato di gestire e dar seguito agli adempimenti di carattere edilizio, tecnico e immobiliare di competenza dell'Istituto, gli adempimenti di carattere fiscale e dichiarativo sono affidati all'Ufficio Amministrazione e Controllo, sempre sotto la vigilanza e in coordinamento con il D.G. È previsto inoltre un controllo c.d. di terzo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001. B) Flussi informativi L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Amministrazione e Controllo, ciascuno per quanto di propria competenza, aggiornano costantemente le funzioni apicali – D.G. e Rettore – in merito all'andamento e alla gestione degli adempimenti nei confronti

	della P.A., informandoli senza ritardo in caso di criticità o anomalie. D) Trasparenza e tracciabilità Le figure aziendali chiamate a intrattenere rapporti con gli esponenti della P.A. sono tenute a farlo attraverso i canali istituzionali messi a disposizione dall'ente pubblico (es. portali informatici, indirizzi di posta elettronica ufficiali, ecc.). Le figure aziendali che hanno avuto contatti con esponenti della P.A. sono tenute a conservare traccia degli scambi intercorsi, curando l'archiviazione – anche su supporto informatico – della eventuale documentazione idonea a testimoniare le ragioni e i contenuti delle comunicazioni intercorse. In caso di espressa richiesta, finalizzata all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, i <i>process owner</i> coinvolti mettono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione inerente ai rapporti con la P.A. entro un termine ragionevole. C) Altri presidi e controlli Le figure aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. sono tenute a farlo conformandosi alle previsioni del presente Modello organizzativo e del Codice Etico adottato dalla Società, segnalando senza ritardo eventuali richieste o pressioni ricevute dagli esponenti della P.A. al fine di ottenere vantaggi indebiti per lo svolgimento o per l'omissione dei propri compiti istituzionali. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
--	---

5A – Gestione delle visite ispettive della P.A.

Attività a rischio	a) Ricezione di visite ispettive presso le sedi aziendali da parte di pubblici ufficiali e attività correlate (i.e. identificazione degli ispettori; coordinamento tra le funzioni aziendali coinvolte; leale collaborazione alle attività ispettive – fatti salvi i diritti di difesa riconosciuti dall’ordinamento; consegna della documentazione richiesta, ecc.)
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A.; ▪ Consiglieri Delegati; ▪ Segreteria Didattica; ▪ <i>Process owner</i> competenti per la materia dell’ispezione.
Reati realizzabili nell’interesse o a vantaggio dell’ente	➤ Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); ➤ Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); ➤ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); ➤ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); ➤ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); ➤ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); ➤ Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione La gestione di eventuali visite ispettive presso la sede aziendale avviene con il coinvolgimento di un minimo di due figure aziendali. In nessun caso i pubblici ufficiali possono essere lasciati da soli in compagnia di una sola figura aziendale, anche se di livello “apicale”. Le funzioni aziendali concretamente coinvolte possono variare in ragione della materia oggetto dell’ispezione. In ogni caso, deve sempre essere garantita: a) un’informativa scritta riguardante l’accesso ispettivo da trasmettere senza ritardo ai Consiglieri Delegati e all’Organismo di Vigilanza;

	b) la partecipazione alle attività ispettive del <i>process owner</i> della funzione coinvolta per materia, ovvero di un proprio delegato; c) la partecipazione alle attività ispettive di una ulteriore figura aziendale, appartenente – se possibile – a una struttura/ufficio diversi da quelli direttamente coinvolti. B) Tracciabilità e trasparenza Il <i>process owner</i> che ha assistito alle attività ispettive cura la completa e adeguata archiviazione della documentazione eventualmente rilasciata dai pubblici ufficiali al termine dell'accesso. In aggiunta, in collaborazione con le altre figure aziendali che hanno assistito alle attività ispettive, redige entro 48 ore lavorative dall'accesso una nota scritta sull'andamento dell'ispezione. Tale documento riporta: a) l'indicazione della P.A. procedente; b) gli estremi identificativi dei pubblici ufficiali; c) l'oggetto delle verifiche condotte; d) l'indicazione dei documenti consegnati ai pubblici ufficiali; e) l'indicazione delle eventuali criticità emerse all'esito della visita; f) i nominativi e i ruoli delle figure aziendali che hanno preso parte alla visita ispettiva. La nota sull'andamento dell'ispezione è sottoscritta dal <i>process owner</i> coinvolto, nonché da tutte le figure che hanno assistito alle attività ispettive ed è trasmessa: b) ai Consiglieri Delegati (se non presenti); c) ai componenti del Collegio Sindacale; d) ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. C) Altri presidi e controlli Le figure aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. sono tenute a farlo conformandosi alle previsioni del presente Modello organizzativo e del Codice Etico adottato dalla Società, segnalando senza ritardo eventuali richieste o pressioni ricevute dagli esponenti della P.A. al fine di ottenere vantaggi indebiti per lo svolgimento o per l'omissione dei propri compiti istituzionali. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio
--	--

	San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
--	--

6A – Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria	
Attività a rischio	a) Attività giudiziali di gestione dei contenziosi (es. partecipazione alle udienze, anche per il tramite di legali). b) Attività stragiudiziali di gestione dei contenziosi (es. partecipazione a trattative per la definizione di accordi transattivi, anche per il tramite di legali).
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Consiglieri Delegati ▪ <i>Process owner</i> competenti sulla materia del contenzioso ▪ Consulenti e legali esterni
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); ➤ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.); ➤ vd. <i>supra</i> TAB. 4A – Gestione degli adempimenti ordinari nei confronti della P.A.
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione La gestione dei contenziosi è esternalizzata verso studi legali e consulenti esterni, in coordinamento con i <i>process owner</i> competenti per materia. Questi ultimi, nel garantire ai professionisti esterni il necessario raccordo informativo, ne verificano al contempo la costante professionalità e correttezza. Sul processo vigilano i Consiglieri Delegati, ricevendo aggiornamenti e flussi informativi periodici dalle funzioni coinvolte, oltre che dai professionisti esterni.

	Il Direttore Generale, a sua volta, riferisce periodicamente sullo stato dei contenziosi in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione della Società. Un analogo flusso informativo è trasmesso periodicamente all'Organismo di Vigilanza. B) Tracciabilità e trasparenza Il conferimento di incarichi di consulenza e/o assistenza legale, anche stragiudiziale, avviene mediante accordi scritti che possono assumere la forma di contratti o lettere di incarico. Nell'ambito di tali intese sono preventivamente definite, in modo chiaro ed esaustivo, le componenti economiche dell'accordo, anche con riferimento a quelle c.d. "variabili". Queste ultime, devono essere conformi alle normali pratiche di mercato e ai dettami degli ordinamenti professionali interessati. Con riferimento ai contenziosi la cui passività potenziale per l'azienda è pari o superiore a 100.000,00 euro, i legali incaricati forniscono ai Consiglieri Delegati, con frequenza minima semestrale, un <i>report</i> contenente informazioni circa: a) lo stato e il grado del contenzioso b) il team di professionisti dedicati al contenzioso c) le ultime attività giudiziali e/o stragiudiziali compiute d) le prossime attività giudiziali e/o stragiudiziali in programma e) una prognosi, allo stato dell'arte, circa l'esito probabile del procedimento (se instaurato); f) una stima della passività potenziale per l'azienda in caso di soccombenza nella lite (se instaurata). Le funzioni aziendali coinvolte per materia curano l'adeguata e completa archiviazione della documentazione inerente alla gestione del contenzioso, rendendola disponibile a richiesta anche ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. C) Altri presidi e controlli Le figure aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. sono tenute a farlo conformandosi alle previsioni del presente Modello organizzativo e del Codice Etico adottato dalla Società, segnalando senza ritardo eventuali richieste o pressioni ricevute dagli esponenti della P.A. al fine di ottenere vantaggi indebiti per lo svolgimento o per l'omissione dei propri compiti istituzionali.
--	---

	Il rispetto del Codice Etico e del Modello organizzativo è espressamente richiesto anche ai fornitori di servizi professionali, come i legali e i consulenti esterni. Gli accordi e le lettere di incarico che coinvolgono tali professionisti prevedono apposite clausole di risoluzione espressa unilaterale da parte dell'azienda in caso di gravi violazioni dei principi e dei protocolli facenti parte del sistema normativo di Collegio San Carlo S.r.l. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In conformità al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, i suddetti canali di segnalazione sono resi accessibili anche ai consulenti e ai legali esterni. In particolare, il canale informatico di segnalazione risulta accessibile attraverso il sito web della Società.
--	---

4. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui agli artt. 24-25, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- Gestione degli acquisti di beni o servizi.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale L) – Processi strumentali.

5. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare è fatto *divieto* di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo o comunque agevolarne la commissione;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto del Codice Etico;
- elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- effettuare prestazioni in favore di *partner* commerciali, consulenti o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con questi instaurato;

- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico;
- presentare dichiarazioni, documenti, dati o informazioni non rispondenti al vero o comunque incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare le somme eventualmente ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, tutti i soggetti riferibili all'organizzazione di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. devono:

- improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nelle aree a rischio:
 - attenersi alle procedure e alle regole cautelari previste dalla presente Parte Speciale;
 - segnalare all'Organismo di Vigilanza, ovvero al proprio diretto superiore gerarchico, ogni impropria sollecitazione o pressione ricevuta da un soggetto pubblico al fine di ottenere la corresponsione o la promessa di utilità, anche non patrimoniali;
 - evitare ogni conflitto di interessi con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nella selezione di dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o *partner* commerciali;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo *standard* validati dai Consiglieri Delegati e specificanti tutte le condizioni del contratto stesso;
- inserire nei contratti apposite clausole di richiamo alla conoscenza ed al rispetto del Modello e più in generale dei valori cui si ispira la Società, come richiamati anche dal Codice Etico;
- sostenere spese di rappresentanza, donazioni, liberalità e sponsorizzazioni esclusivamente nel rispetto dei *budget* predefiniti e delle apposite linee di autorizzazione.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE B) – REATI INFORMATICI

1. I reati di cui all'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001 e il reato di frode informatica di cui all'art. 24 del D.lgs. cit.

La criminalità informatica è divenuta negli ultimi anni sempre più centrale. Di conseguenza, diversi sono stati gli sforzi a livello nazionale e sovranazionale per contrastarla. In particolare, l'Italia ha provveduto ad adeguare il proprio sistema normativo alla Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, con la L. 18 marzo 2008, n. 48. In particolare, grazie all'art. 7 della Legge cit. è stato introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 24-*bis*, che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti alla quasi totalità dei reati informatici inseriti previsti dal codice penale.

La presente Parte Speciale mira a descrivere sinteticamente i reati informatici richiamati dall'art. 24-*bis* e a identificare i principi di comportamento che la popolazione aziendale di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. sarà chiamata a rispettare per prevenirli.

Falsità in un documento informatico (art. 491-*bis* c.p.)

La fattispecie riguarda tutte quelle condotte tese a falsificare uno o più documenti informatici aventi efficacia probatoria come ad esempio atti pubblici, ma anche semplici scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Il reato punisce la condotta di chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si mantenga contro la volontà di chi avrebbe il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta punita è quella di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee allo scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqüies* c.p.)

Il reato consiste nella condotta di chi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, ovvero di compromettere le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero al fine di provocare l'interruzione, totale o parziale, o anche l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o mette a disposizione dispositivi o programmi informatici adeguati allo scopo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Il reato consiste nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies* c.p.)

La fattispecie in oggetto prevede e punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Il reato punisce la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

La condotta illecita consiste in questo caso nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri Enti pubblici o che possano comunque ritenersi di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Il delitto punisce la condotta di chi, mediante le fattispecie di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che la condotta di cui al reato in oggetto deve essere diretta a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Il reato si realizza qualora chi presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e

nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di consentire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24-*bis*, D.lgs. 231/2001 e il reato di frode informatica di cui all'art. 24 del D.lgs. cit., nelle attività a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

1B – Gestione e utilizzo dei sistemi informatici	
Attività a rischio	a) Selezione e verifica della correttezza e della professionalità dei fornitori di servizi e di sistemi IT b) Interazione con i portali informatici o i sistemi IT della P.A. e/o di altre organizzazioni private c) Download e installazione di programmi reperiti sul web d) Gestione delle licenze software e) Definizione e attuazione delle politiche in materia di accesso alle caselle di posta elettronica dei dipendenti f) Configurazione e monitoraggio dei dispositivi IT aziendali conferiti in dotazione ai dipendenti

Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ Direttore Generale ▪ Rettore ▪ Presidenze ▪ Segreteria Didattica ▪ Ufficio IT
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); ➤ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); ➤ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); ➤ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); ➤ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.); ➤ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); ➤ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); ➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); ➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); ➤ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione La gestione dei sistemi IT è affidata a un Responsabile IT esterno, che opera in coordinamento con il DG e con il Rettorato, supportando le figure interne ai diversi uffici nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici. In aggiunta, è stato istituito un "supporto IT", composto da tre persone. Il Collegio San Carlo cura l'adeguamento del suo sistema organizzativo ai requisiti di <i>compliance</i> al Reg. UE 2016/679, c.d.

	GDPR ed ha provveduto a nominare un <i>Data Protection Officer</i> esterno all'organizzazione. B) Flussi informativi La Funzione IT (intesa come l'insieme di figure a supporto della corretta gestione dei sistemi IT, sia interne, sia esterne al Collegio), riporta periodicamente agli organi apicali: Direttore Generale e Ufficio Rettorato, anche in ordine a eventuali criticità o anomalie. C) Tracciabilità e trasparenza I rapporti con i fornitori di beni e servizi in materia di IT sono formalizzati in appositi accordi contrattuali. Tali intese definiscono con precisione e chiarezza l'oggetto dei beni o dei servizi forniti e le componenti economiche dell'accordo. È prevista l'archiviazione delle licenze software acquistate dalla Società. È vietato inoltre a tutti coloro che agiscono attraverso i PC aziendali effettuare il download e l'installazione di programmi informatici non previamente acquistati e autorizzati dalla funzione IT. Laddove non incompatibile con la tutela della riservatezza e della corrispondenza, è prevista la conservazione – per un periodo di tempo predefinito – dei file di log relativi alle operazioni effettuate attraverso i sistemi IT della Collegio San Carlo S.r.l. allo scopo di individuare le responsabilità in caso di attacchi informatici o danneggiamento dei sistemi IT e/o degli archivi informatici. Eventuali accessi alle caselle di posta elettronica dei dipendenti avvengono esclusivamente previo avviso all'interessato e in sua presenza (ovvero in presenza di un testimone da questi delegato). La stessa regola è seguita in caso di interventi di manutenzione sugli strumenti IT in dotazione. C) Regolamenti e procedure - PR09 Sistemi Informativi - P.01-GDPR Gestione email - P.02-GDPR Cancellazione sicura delle informazioni - P.03-GDPR <i>Data Breach</i> - P.04-GDPR <i>Phising</i> D) Altri presidi e controlli
--	---

	L'Ufficio IT, in coordinamento e sotto la vigilanza dei Consiglieri Delegati, assicura che i sistemi informatici e la rete internet aziendale siano protetti da adeguate misure di sicurezza. Tali misure sono proporzionate e definite in base agli standard tecnici di volta in volta esistenti, nonché in relazione ai rischi specifici riscontrabili nell'attività concretamente posta in essere. Il D.P.O. svolge controlli indipendenti di terzo livello sulla gestione dei sistemi IT e sulle attività di trattamento dei dati, informando senza ritardo il Direttore Generale e il Rettore in caso di criticità o anomalie. Il Collegio San Carlo cura la formazione dei dipendenti, dei collaboratori e degli studenti in materia di IT. Sono periodicamente erogate, con il supporto del D.P.O. sessioni formative specialistiche sulla corretta gestione e utilizzo di sistemi IT, nonché sul rispetto del GDPR nel trattamento dei dati degli alunni e delle loro famiglie Anche ai fornitori dei beni e dei servizi IT è richiesto il rispetto, per quanto di propria competenza, delle previsioni del presente Modello organizzativo e del Codice Etico di Collegio San Carlo S.r.l. La Società si riserva il diritto di recedere unilateralmente dai rapporti contrattuali con i fornitori dei servizi IT nei casi di gravi violazioni dei principi e dei protocolli così definiti. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
--	---

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 24-*bis*, D.lgs. 231/2001 e il reato di frode informatica di cui all'art. 24 del D.lgs. cit., sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi (con specifico riferimento alla ricerca, alla selezione e alla gestione dei fornitori di servizi IT).

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale L) – Processi strumentali.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui ai paragrafi precedenti, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, è fatto obbligo ai soggetti riferibili a COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. di:

- utilizzare i sistemi informatici e gli strumenti aziendali in conformità al Regolamento definito dalla Società;
- rispettare, nell'uso dei sistemi e degli strumenti informatici, la normativa sulla protezione dei dati personali e le linee guida formulate dall'Autorità Garante per la *privacy*;
- svolgere attività di monitoraggio, manutenzione e protezione dei sistemi aziendali;
- includere negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro clausole di non divulgazione delle informazioni.

Agli stessi soggetti, la Società fa inoltre espresso divieto di:

- porre in essere, anche con l'ausilio di soggetti terzi, condotte volte ad accedere abusivamente ai sistemi informatici altrui con l'obiettivo di a) acquisire informazioni ivi contenute; b) alterare, danneggiare o distruggere i dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e/o telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- installare o utilizzare su PC/*Server* aziendale programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o *virus* con la finalità di danneggiare Enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di Enti pubblici o privati al fine di acquisire informazioni riservate, o installare dispositivi volti ad intercettarle;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare documenti informatici mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o con altri mezzi fraudolenti;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

**PARTE SPECIALE C) – DELITTI DI CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA**

1. I reati di cui agli artt. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/2001

Ai sensi dell'art. 24-ter e dell'art 25-quater del D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come *transnazionale*, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore, quali:

- il coinvolgimento, nella realizzazione della fattispecie, di un gruppo criminale organizzato;
- la punibilità del fatto con una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- la condotta illecita, alternativamente:

- commessa in più di uno Stato;
- commessa in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenute in un altro Stato;
- commessa in uno Stato, ma che coinvolga un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per *gruppo criminale organizzato*, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Premesso quanto sopra, all'esito delle attività di *risk-assessment* relative a COLLEGIO SAN CARLO S.R.L., fattori di rischio sono stati individuati esclusivamente in relazione ai reati di seguito indicati e brevemente descritti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato di cui all'art. 416 c.p. si definisce "plurisoggettivo", in quanto per la sua configurabilità è necessaria la partecipazione di almeno tre persone.

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, invero, integra il reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un programma per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo - in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato - sono: *i)* un vincolo associativo tendenzialmente permanente; *ii)* la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; *iii)* lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un

indeterminato programma criminoso; *iv*) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso. La dottrina ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere (*ex art. 110 c.p.*) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell’associazione.

Circostanze aggravanti *speciali* del reato sono:

- la scorreria in armi (art. 416, comma 4, c.p.);
- il numero di dieci o più degli associati (art. 416, comma 5, c.p.);
- l’essere l’associazione diretta alla riduzione in schiavitù, ovvero alla tratta di persone, ovvero all’acquisto di schiavi (art. 416, comma 6, c.p.).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe dirsi integrato anche mediante:

- il finanziamento dell’associazione criminale;
- l’assunzione di personale o la nomina di consulenti o l’assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all’associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato - nella forma del concorso esterno - nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell’associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo della stessa (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate).

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all’art. 24-ter, D.lgs. 231/2001, nelle attività a rischio diretto

L’analisi compiuta nell’ambito della Matrice di Rischio ha consentito di individuare, quale area a rischio diretto per la realizzazione dei reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, quella relativa alla definizione e all’attuazione del modello di *governance* aziendale.

Sono peraltro considerabili aree a rischio anche tutte quelle nell'ambito delle quali sussiste un margine per la realizzazione degli illeciti previsti dagli artt. 24 ss. D.lgs. 231/2001. Tali fattispecie potrebbero infatti rilevare come “reati scopo” dell'associazione.

La seguente analisi concentra tuttavia l'attenzione sull'area a rischio *diretto* più caratteristica dei reati associativi, facendosi rinvio alle altre Parti Speciali quanto alla prevenzione dei reati realizzabili come fine dell'organizzazione criminale.

1C – Definizione e attuazione del modello di Governance	
Attività a rischio	a) Pianificazione e concreta attuazione dell'organigramma aziendale e dei rapporti gerarchici tra le funzioni. b) Definizione e attuazione di flussi informativi periodici e tracciabili tra le funzioni aziendali. c) Gestione dei rapporti con Società collegate (es. controllate, sottoposte a comune controllo, ecc.).
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Organismo di Vigilanza ▪ Direttore Generale ▪ Rettore ▪ Vice Rettori ▪ Segreteria Rettorato ▪ Resp. Gestione Qualità ▪ Segreteria Didattica ▪ Ufficio <i>Admission</i> ▪ Presidenze ▪ Vice-Presidi ▪ Segreterie di Presidenza ▪ Servizi Generali ▪ Uff. Amministrazione e controllo ▪ Ufficio Tecnico ▪ Ufficio IT ▪ Ufficio Risorse Umane ▪ Security

	▪ Bandi e Finanziamenti
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Amministrazione La Società adotta, alla data della presente analisi, un sistema amministrativo pluripersonale di tipo collegiale. Nell'ambito del C.D.A. sono stati individuati due consiglieri delegati, con poteri di gestione ordinaria della Società, che assumono, rispettivamente, il ruolo di "Rettore" e "Direttore Generale" dell'Istituto. B) Organigramma interno I Consiglieri Delegati, anche avvalendosi dei rispettivi uffici di segreteria, assicurano il costante adeguamento dell'organigramma interno. Nella redazione e nell'aggiornamento del documento deve essere garantita la chiara individuazione delle funzioni aziendali esistenti e dei loro riporti gerarchici. Ogni modifica dell'organigramma è comunicata senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, nonché al Collegio Sindacale, ai quali è quindi trasmessa una copia del documento aggiornato (anche mediante rinvio alla versione da ultimo aggiornata e pubblicata sul sito web del Collegio). C) Segregazione La struttura organizzativa è articolata su due macro divisioni: scolastica e gestionale facenti capo, rispettivamente, al Rettore e al Direttore Generale. Il Rettore si avvale della Segreteria Rettorato e dirige e coordina: - i servizi alla didattica, composti da: a) segreteria didattica; b) ufficio <i>admission</i>; c) segreteria presidenza ss2; d) <i>sciences laboratories</i>; e) supporto IT - l'area didattica, composta da: a) coordinatori infanzia e nido; b) presidenza primaria e S1° c) presidenza SS2° d) IB principal, director e coordinator

	Il Direttore Generale si avvale della “Segreteria Consigliere” e dirige e coordina l’area gestione, composta da: a) servizi generali; b) ufficio tecnico; c) amministrazione controllo; d) ufficio IT e) ufficio risorse umane f) ufficio security – RSPP; g) bandi e finanziamenti. Ciascuna funzione aziendale è chiamata a collaborare lealmente con le altre e a condividere, all’occorrenza, documenti e informazioni al fine di garantire il trasparente e ordinato svolgimento dei processi aziendali. È fatto divieto alle figure apicali di prevedere, nella definizione del modello di governance della Società, che un intero processo aziendale possa originare, svilupparsi e concludersi sotto la responsabilità e nell’autonomia operativa di una singola figura aziendale, anche se di livello apicale o comunque direttivo. Sono previsti controlli c.d. di “terzo livello” da parte: • del Collegio Sindacale; • del Revisore Contabile; • dell’Organismo di Vigilanza. Al riguardo, è fatto obbligo a tutte le figure aziendali di agevolare e non ostacolare tali verifiche. D) Conformità volontaria La Società ha adeguato il proprio assetto organizzativo e il proprio sistema di controlli interni alla certificazione ISO 9001. E) Sistema disciplinare Eventuali violazioni del Codice Etico, del Modello organizzativo e dei suoi protocolli sono sanzionate ai sensi del codice disciplinare (vd. allegato #2). F) Politica in materia di segnalazioni (c.d. <i>whistleblowing</i>) La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all’Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all’attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione
--	--

	in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In conformità al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, i suddetti canali di segnalazione sono resi accessibili anche ai soggetti esterni all'organizzazione. In particolare, il canale informatico di segnalazione risulta accessibile attraverso il sito web della Società. La gestione e le corrette modalità di utilizzo dei canali di "whistleblowing" sono disciplinate all'interno di una procedura dedicata, resa disponibile per il download in una sezione apposita del sito internet della Società. G) Formazione e sensibilizzazione Il Collegio San Carlo cura la formazione del personale in materia di D.lgs. 231/2001 e prevenzione dei reati, con lo svolgimento di sessioni periodiche e tracciabili, con cadenza minima annuale.
--	---

3. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, ai soggetti riferibili a COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. è fatto *divieto* di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, pur non integrando in concreto alcun reato, possano in astratto contribuirvi o agevolarne la commissione.

Inoltre è necessario che:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività a rischio;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine alle attività a rischio, riferiscano senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o irregolarità che siano in contrasto con i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico.

Per dare attuazione ai comportamenti di cui sopra, la Società:

- pianifica e svolge adeguate attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, prevedendo, tra l'altro, la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità organizzata presenti sul territorio;
- prevede specifiche sanzioni per le violazioni che riguardino i contenuti prescrittivi del Modello;
- prevede specifici controlli sulla selezione dei fornitori anche ove essi svolgano attività per cui sono richiesti permessi, autorizzazioni o licenze;
- adotta regole precise in tema di transazioni finanziarie che prevedono specifici controlli di tracciabilità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE D) – REATI SOCIETARI

1. I reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001

L'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria la cui commissione può assicurare un vantaggio alla Società. Se ne fornisce, di seguito, una breve descrizione.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore². Il reato di cui all'art. 2622 c.c. punisce con una pena più elevata la medesima condotta se commessa nell'ambito di una Società quotata.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)³

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci e agli organi sociali. Soggetti attivi del reato sono quindi gli amministratori della Società e la condotta può essere integrata dall'occultamento di documenti o mediante l'utilizzo di altri artifici comunque idonei a impedire od ostacolare le attività di controllo. Perché la condotta abbia rilevanza penale è inoltre necessario che da questa sia derivato un danno per i soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

² La L. 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ha comportato la modifica degli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

³ Il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o comunque istigato gli amministratori a tenere la condotta incriminata.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi sono gli amministratori, mentre i soci beneficiari della ripartizione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o comunque istigato gli amministratori a tenere la condotta incriminata.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, mentre i soci beneficiari della ripartizione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o comunque istigato gli amministratori a tenere la condotta incriminata.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della Società. La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta del Consigliere Delegato che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura con la formazione o l'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si concentra sui fenomeni corruttivi che si verificano nel contesto privato, punendo con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, ovvero ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro Ufficio. Per espressa previsione normativa, inoltre, gli stessi soggetti sono puniti anche qualora si siano avvalsi di altre persone ad essi interposte.

La Società può quindi essere punita per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di corruzione tra privati nel caso in cui i propri esponenti, nel suo interesse

o a suo vantaggio, dietro dazione o promessa di utilità, ottengano da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altri enti privati, il compimento o l'omissione di atti contrari ai loro obblighi di fedeltà.

Reato presupposto ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 è infatti la c.d. *corruzione attiva tra privati* e non anche la c.d. *corruzione passiva*. In altre parole, i potenziali soggetti attivi dell'illecito amministrativo sono solo coloro che corrompono e non anche chi venga corrotto, poiché per definizione solo i primi possono agire nell'interesse o vantaggio della Società.

Qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, si fa luogo inoltre all'applicazione della fattispecie di *istigazione alla corruzione tra privati*, prevista all'art. 2635-bis c.c. e introdotta nel D.lgs. 231/2001 con il D.lgs. 38/2017.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorquando, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla Società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

1D – Redazione del bilancio di esercizio e comunicazioni sociali	
Attività a rischio	a) Redazione, approvazione e deposito del bilancio di esercizio e della nota integrativa.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Direttore Generale

	▪ Segreteria Consigliere ▪ Amministrazione e Controllo ▪ Collegio Sindacale ▪ Revisore Contabile ▪ Professionisti esterni
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); ➤ Fatti di lieve entità (art. 2621-<i>bis</i> c.c.); ➤ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); ➤ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); ➤ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); ➤ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); ➤ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); ➤ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-<i>bis</i> c.c.); ➤ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); ➤ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); ➤ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ➤ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione Il processo di redazione e approvazione del bilancio di esercizio è condotto operativamente dagli addetti della funzione amministrazione e controllo, sotto la direzione e il coordinamento dei consiglieri delegati, i quali vigilano, in secondo livello, sul corretto e ordinato svolgimento del processo, ricevendo a tal fine flussi informativi e aggiornamenti periodici. Le attività strumentali alla redazione e all'approvazione del bilancio possono essere affidate dalla Società ad un consulente commercialista esterno, <u>previa adeguata qualificazione e verifica dei requisiti di integrità professionale</u>. In tal caso, la funzione amministrazione e controllo assicura il necessario raccordo

	informativo con il professionista esterno, verificandone al contempo la costante professionalità e correttezza. La Società ha provveduto altresì a nominare un Collegio Sindacale e un Revisore Contabile, ai quali è affidato, tra l'altro, il controllo contabile c.d. "di terzo livello". Le figure aziendali hanno l'obbligo di offrire ai componenti del Collegio Sindacale, nonché al Revisore Contabile, la propria completa e leale collaborazione, mettendo a disposizione degli organi di controllo tutta la documentazione e le informazioni richieste entro un termine ragionevole e comunque senza ingiustificato ritardo. B) Tracciabilità e trasparenza La funzione amministrazione e controllo cura l'adeguata e completa archiviazione della documentazione contabile, dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, anche con il supporto del commercialista esterno incaricato, garantendovi l'accesso alle figure aziendali e/o agli organi di controllo. L'approvazione del bilancio di esercizio avviene nell'ambito di sedute regolarmente convocate ed oggetto di chiara e completa verbalizzazione. I verbali delle sedute sono archiviati a cura della funzione amministrazione e controllo e sono resi disponibili, a richiesta, alle figure aziendali e/o agli organi di controllo. La funzione amministrazione e controllo cura, altresì, l'archiviazione delle relazioni e dei pareri del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile. Nei casi in cui tali organi di controllo abbiano evidenziato criticità rispetto all'approvazione della bozza di bilancio, una copia della relativa relazione è trasmessa senza ritardo all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001. La trasparenza e la tracciabilità del processo sono favorite dall'utilizzo di un <i>software</i> specialistico, sviluppato su misura per l'attività dell'istituto. C) Regolamenti e procedure - PR01 Gestione informazioni documentate D) Altri presidi e controlli Anche nell'ambito delle attività di redazione e approvazione del bilancio di esercizio, nonché delle relative attività strumentali, è
--	--

	fatto obbligo, tanto alle figure interne all'azienda, quanto ai consulenti esterni, di rispettare e fare propri i principi di comportamento esposti nel Codice Etico adottato dalla Società. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In conformità al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, i suddetti canali di segnalazione sono resi accessibili anche ai soggetti esterni all'organizzazione. In particolare, il canale informatico di segnalazione risulta accessibile attraverso il sito web della Società.
--	---

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*ter*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione della contabilità generale.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale L) – Processi strumentali.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui ai paragrafi precedenti, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, ai soggetti riferibili a COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere attività che siano in contrasto con i presidi e i principi di comportamento volti a prevenire i reati societari;
- offrire o effettuare elargizioni in denaro o altre utilità – ospitalità, intrattenimento, ecc. – ai referenti di altre Società o enti privati per il compimento – o anche l'omissione – di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la Società e/o per sé stessi. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore dei referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti tali da – o effettuati con modalità tali da – costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;

- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore di consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Inoltre, è necessario che:

- ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- siano rispettate le norme di legge e i regolamenti vigenti nello svolgimento delle attività dirette alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da rappresentare a tutti gli interlocutori un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- siano rispettate le norme di legge e i regolamenti vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- siano rispettate le norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale in modo da non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- il rapporto con le pubbliche autorità, ivi incluse quelle di vigilanza, sia gestito con la massima correttezza e trasparenza;
- tutte le operazioni sul capitale sociale, nonché – qualora dovessero ricorrere – la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni, siano effettuate nel rispetto delle regole di *corporate governance*.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE E) – CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

La fattispecie di corruzione tra privati è stata introdotta nel codice civile all'art. 2635 con la riforma dei reati societari intervenuta con il D.lgs. n. 61/2002, sotto la rubrica originaria di *"Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità"*. È stata successivamente modificata mediante la riforma dei reati di corruzione di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità nella pubblica amministrazione"* (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), che le ha impresso la rubrica attuale di **Corruzione tra privati**.

La cd. *legge anticorruzione* del 2012 non ha infatti ridefinito soltanto i contorni dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma è intervenuta anche sul reato societario in esame, apportandovi diverse modifiche e soprattutto inserendolo nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs. n. 231/2001, all'art. 25-ter lett. s-bis).

L'art. 2635 c.c., in vigore sino al 13 aprile 2017, prevedeva:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse”.

La fattispecie si colloca nel quadro del sempre più ampio contrasto alla corruzione in Italia, perseguito anche su impulso sovranazionale.

La norma si concentra sui fenomeni corruttivi che si verificano nel contesto privato, secondo un modello che, da un lato, richiede la violazione di un dovere d'ufficio o di un obbligo di fedeltà in capo al soggetto corrotto, concentrandosi quindi sul rapporto di fiducia che lega una società e il suo esponente, dall'altro dimostra una particolare attenzione per la lesione della concorrenza che può derivare dalla corruzione tra soggetti privati.

La Legge anticorruzione estende agli enti il delitto di corruzione tra privati nei soli «casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.». Ne consegue, pertanto, che reato presupposto del D.lgs. n. 231/2001 è esclusivamente la c.d. *corruzione attiva tra privati* e non anche la c.d. *corruzione passiva*. In sintesi, i potenziali soggetti attivi dell'illecito amministrativo sono solo le società che corrompono e non anche quelle che vengono corrotte. La *ratio* della norma è comprensibile poiché solo le società che corrompono possono trarre un beneficio dalla condotta illecita, mentre quelle che vengono corrotte – per definizione normativa – subiscono un danno in seguito alla violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà.

La fattispecie è stata oggetto di una nuova riforma con il D.lgs. n. 38/2017, che potenziando - su impulso sovranazionale - la lotta alla corruzione tra privati, ha rafforzato la fattispecie originaria e portato altresì all'introduzione dell'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-*bis* c.c., nonché all'introduzione, per le persone fisiche, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 2635-*ter* c.c.), e parallelamente alla interpolazione dell'art. 25-*ter*, lett. *s-bis*, D.lgs. n. 231/2001.

Il nuovo art. 2635 c.c., in vigore dal 14 aprile 2017, prevede che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da

uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

In sintesi, la norma amplia i soggetti attivi includendo coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di altre funzioni direttive, oltre a quelle già evocate; comprende, accanto alle società, anche altri enti privati (si pensi ad esempio agli enti *no profit* e alle fondazioni); introduce il riferimento all'indebito vantaggio in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà secondo lo schema della corruzione passiva propria antecedente; prevede la responsabilità di chi, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuta; amplia le condotte rilevanti includendo anche la sollecitazione e l'offerta; espunge infine totalmente l'evento di “nocumento alla società”.

Qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, si fa luogo all'applicazione della fattispecie di istigazione prevista all'art. 2635-*bis* c.c., con un palese ampliamento, quindi, del raggio di intervento penale, sempre sul modello di quanto accade nel codice penale per la corruzione pubblicistica.

Quanto infine alle sanzioni amministrative per l'ente, la nuova lettera *s-bis*) dell'art. 25-*ter*, D.lgs. n. 231/2001, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.

prevede la (aumentata) sanzione pecuniaria compresa tra quattrocento e seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-*bis* c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Contrariamente al passato, poi, sono previste per l'ente anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, D.lgs. n. 231/2001.

La corruzione tra privati è divenuta quindi una fattispecie di rilevante gravità, tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, ed è un tema imprescindibile degli sforzi organizzativi anti-reato delle società.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui artt. 2635 e 2635-*bis* c.c. nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c. e istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635-*bis* c.c., entrambi richiamati dall'art. 25-*ter*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

1E – Gestione dei rapporti con le fondazioni	
Attività a rischio	a) Gestione delle richieste di finanziamenti e sovvenzioni da parte di fondazioni private, con particolare riguardo allo svolgimento di eventuali contatti o rapporti diretti con gli organi decisori b) Gestione delle attività di rendicontazione delle spese effettuate attraverso fondi o sovvenzioni provenienti da fondazioni di diritto privato, in quanto “vincolati” a scopi o a finalità specifiche

Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	• C.D.A. • Direttore Generale • Segreteria Consigliere • Rettore • Segreteria Rettorato • Bandi e Finanziamenti • Amministrazione e Controllo
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Corruzione tra privati (art. 2365 c.c.) ➤ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-<i>bis</i> c.c.)
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione La gestione dei rapporti con le fondazioni è affidata all'ufficio bandi e finanziamenti, sotto la direzione e la vigilanza dei Consiglieri Delegati, ciascuno per quanto di propria competenza. In particolare, all'ufficio bandi e finanziamenti è affidato il compito di: - monitorare attraverso i siti istituzionali delle fondazioni l'attivazione di bandi per finanziamenti o sovvenzioni di potenziale interesse per l'Istituto; - segnalare le iniziative e i bandi di potenziale interesse per l'Istituto al Direttore Generale e al Rettore, ottenendone l'approvazione a procedere con la richiesta; - curare il raccordo operativo con le funzioni amministrazione e controllo e le altre eventualmente coinvolte nella realizzazione dei progetti cui i fondi si riferiscono, allo scopo di garantire la corretta destinazione delle risorse finanziarie; - curare la rendicontazione delle spese effettuate attraverso i fondi ricevuti, coordinandosi a tal fine con la funzione amministrazione e controllo e con le altre coinvolte nella spendita delle risorse; - segnalare senza ritardo ai consiglieri delegati, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale, eventuali gravi criticità riscontrate nella propria attività.

	B) Tracciabilità e trasparenza La tracciabilità dei rapporti con le fondazioni, particolarmente con riferimento alle richieste di finanziamenti o sovvenzioni, è garantita dal mantenimento delle interlocuzioni mediante le piattaforme istituzionali di ciascuna fondazione. Sono escluse, salvo situazioni eccezionali, occasioni di contatto diretto con i referenti delle fondazioni. Tale eventualità è comunicata, senza ritardo, dall'ufficio bandi e finanziamenti ai Consiglieri Delegati. Sulle piattaforme istituzionali delle fondazioni l'Istituto è chiamato a qualificarsi, previo inserimento di dati indicativi della propria integrità e solvibilità finanziaria. Tali dati e informazioni sono inoltre oggetto di periodico aggiornamento e revisione. L'ufficio bandi e finanziamenti, sotto la direzione e il coordinamento dei Consiglieri Delegati, cura l'adeguata e completa archiviazione dei documenti trasmessi e/o ricevuti dalle fondazioni nell'ambito della partecipazione ai bandi per le richieste di finanziamenti o sovvenzioni. Sono inoltre oggetto di adeguata archiviazione, anche attraverso le piattaforme istituzionali delle fondazioni, i documenti attestanti l'avvenuta rendicontazione delle spese effettuate con fondi vincolati. C) Flussi informativi La responsabile dell'ufficio bandi e finanziamenti monitora i bandi disponibili sui siti delle fondazioni e laddove ne ravvisi l'interesse per l'Istituto ne propone la partecipazione al Rettore, anche per la valutazione dei profili di conformità e coerenza al piano educativo del Collegio. L'eventuale invio di documenti o domande alle fondazioni per il tramite delle piattaforme in uso determina la trasmissione di un flusso informativo automatico al Rettore, tramite notifica sulla relativa casella email. È così garantito un flusso automatizzato. D) Altri presidi e controlli L'ufficio bandi e finanziamenti cura la rendicontazione delle spese effettuate attraverso i fondi ottenuti dalle fondazioni, anche acquisendo direttamente la documentazione contabile di rilievo dalle funzioni coinvolte.
--	--

	Anche nei rapporti con gli esponenti delle fondazioni di diritto privato è fatto obbligo, tanto alle figure interne all'azienda, quanto a eventuali collaboratori esterni, di rispettare e fare propri i principi di comportamento esposti nel Codice Etico adottato dalla Società. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In conformità al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, i suddetti canali di segnalazione sono resi accessibili anche ai soggetti esterni all'organizzazione. In particolare, il canale informatico di segnalazione risulta accessibile attraverso il sito web della Società.
--	--

2E – Redazione del bilancio di esercizio e comunicazioni societarie

Vd. *supra*, Parte Speciale E) – Reati societari.

3E – Gestione dei rapporti con gli istituti di credito

Vd. *infra*, Parte Speciale L) – Processi strumentali, Tab. 1L

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 e 2635-*bis* c.c., richiamati dall'art. 25-*ter*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- Gestione della documentazione contabile;
- Gestione dei processi di ricerca e selezione del personale.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale L) – Processi strumentali.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, ai soggetti riferibili a COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati descritte al paragrafo 1;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, tali soggetti dovranno astenersi da:

- offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di enti privati e società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per sé stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV");
- accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti tali da (o effettuati con modalità tali da) costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è necessario che:

- l'eventuale assunzione del personale avvenga nel rispetto delle regole aziendali che devono prevedere adeguati livelli di selezione;
- i contratti tra le società e i referenti di agenzie, fornitori, consulenti e clienti siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettino quanto indicato ai successivi punti;
- nei contratti con tutte le terze parti (agenzie, consulenti, fornitori in genere, ecc.) sia contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello;
- le agenzie o i loro referenti, i fornitori e in generale le terze parti, devono essere scelti con metodi trasparenti, secondo i criteri qualitativi e

quantitativi predefiniti dalla procedura Valutazione e Qualificazione dei Fornitori;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, devono prestare particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Le Funzioni e/o i referenti della Società che operano nelle aree a rischio e nelle relative attività sensibili, come sopra evidenziate, devono dare evidenza e conservare traccia di tutte le operazioni svolte.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

**PARTE SPECIALE F) – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI
COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO**

1. I reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-septies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la norma stabilisce che:

- 1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Di seguito, vengono illustrate le fattispecie ivi richiamate.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si configura nel caso in cui sia cagionata per colpa la morte di una persona. Ai fini dell'integrazione del reato, non è dunque richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Si tratta di un reato a forma libera, che prevede tuttavia una cornice edittale più grave qualora l'evento morte sia commesso con violazione delle norme a tutela della salute sul luogo di lavoro. Rientrano in tale fattispecie tanto gli eventi letali istantanei, dovuti ad esempio a gravi incidenti sul lavoro, quanto i decessi conseguenti alle malattie professionali contratte, ad esempio, a causa del contatto - in assenza di dispositivi di protezione - con sostanze dannose per la salute.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Anche questa norma, come la precedente, tutela l'incolumità individuale, intervenendo tuttavia su quelle "aggressioni" che non la compromettono in maniera definitiva, ma si arrestano ad uno stadio precedente.

Rientrano nella sfera della responsabilità degli enti solamente quelle lesioni, commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, inquadrabili come gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano *gravi* nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano *gravissime* se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato in questione, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo,

essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

I casi di cui all'art. 55, comma 2, del D.lgs. 81/2008

1. *È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:*
 - a) *che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;*
 - b) *che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;*
2. *Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:*
 - a) *nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);*
 - b) *in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
 - c) *per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del D.lgs. 231/2001, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro. Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale, è stata considerata la normativa di cui al D.lgs. 81/2008.

2. I fattori di rischio esistenti nell'attività di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L.

L'art. 30, lett. a) e b), D.lgs. 81/2008, prevede che il Modello possa avere una valenza esimente ove sia assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

COLLEGIO SAN CARLO S.R.L., in relazione alle attività direttamente svolte/gestite, adotta un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai sopra indicati requisiti. In particolare, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello è stata preceduta da un'attività di *risk assessment* volta sia a individuare i rischi di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, mediante l'attenta inventariazione e mappatura delle aree/attività aziendali, sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di eventuali adeguamenti.

Con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, non è possibile escludere dall'inventariazione degli ambiti aziendali a rischio alcuna attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. I reati in oggetto possono infatti astrattamente essere commessi in tutti i casi di violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, con riguardo alle fattispecie in esame, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.

2.1. Metodologia applicata per la valutazione dei rischi

La Società predispone un DVR avente ad oggetto, come previsto dall'art. 28, D.lgs. 81/2008, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come quelli collegati allo *stress* lavoro-correlato e quelli specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2.2. Individuazione e valutazione dei rischi

Per ciò che concerne l'individuazione dei fattori di rischio, in conformità al D.lgs. 81/2008, la Società provvede periodicamente – con riferimento a ciascuna delle proprie sedi operative – periodicamente all'elaborazione/aggiornamento dei seguenti documenti:

- a) la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, co.1, lett. a), T.U. S.S.L.;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui vengono assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'esplicitazione della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche "RSPP"), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche "RLS"), e del medico competente che partecipa alla valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a eventuali rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tali documenti sono resi oggetto di appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3. La struttura organizzativa di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 30, lett. c), D.lgs. 81/2008, richiede che il Modello assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, tra l'altro, alle *attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,*

consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il comma 3 dell'art. 30, D.lgs. cit., inoltre, prevede che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.1. Gli attori della struttura organizzativa

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società adotta una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di ridurre al minimo possibile i rischi per la salute dei propri dipendenti e collaboratori.

In particolare, nell'ambito della struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel prosieguo della presente Parte Speciale, come “Destinatari”:

Datore di lavoro. All'apice della struttura organizzativa si trova il Datore di lavoro inteso, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro, ovvero quale responsabile dell'organizzazione. Tale qualifica non dipende tanto, ai fini penalistici, dalla presenza di deleghe formali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma soprattutto dall'effettivo esercizio e titolarità – anche di fatto – dei poteri decisionali e di spesa nell'ambito dell'organizzazione.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. ha istituito un Servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche “S.P.P.”), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi (esterni o interni all'azienda), finalizzati alla prevenzione e alla protezione dai rischi lavorativi. In seno al S.P.P., il Datore di lavoro ha quindi provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile (di seguito anche “R.S.P.P.”) in possesso di requisiti professionali adeguati alla natura dell'incarico.

Addetti al Primo Soccorso. Si tratta di coloro cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza (di seguito anche “APS”). Il Datore di Lavoro ha nominato una Squadra di Primo Soccorso tenendo conto

delle caratteristiche strutturali dell'edificio e dei locali dove ha stabilito la propria sede operativa ed amministrativa.

Addetti alla Prevenzione degli Incendi. Si tratta di coloro cui sono assegnati compiti di prevenzione degli incendi e risposta all'eventuale emergenza (di seguito anche API). Il Datore di Lavoro ha nominato una Squadra Antincendio tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell'edificio e dei locali dove ha stabilito la propria sede operativa ed amministrativa.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche "RLS") sono soggetti, eletti o designati dal Datore di Lavoro, che svolgono le funzioni di verifica, consultazione e promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Medico competente. Il medico competente è colui che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratori. Tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L.

Terzi. Assume rilevanza anche la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa, svolgono un'attività in grado di incidere sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, devono considerarsi tali:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera;
- b) i fabbricanti ed i fornitori in genere;
- c) i progettisti dei luoghi e delle postazioni di lavoro e degli impianti;
- d) gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Nell'ambito del settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza anche la posizione dell'Organismo di Vigilanza, nominato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001. L'Organismo, infatti, pur essendo privo di un ruolo operativo, svolge compiti di vigilanza e controllo sull'efficacia e l'adeguatezza

delle misure adottate anche con riferimento alla gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con il compito di riferire agli organi sociali le eventuali violazioni della normativa prevenzionistica.

3.2. I doveri degli attori della struttura organizzativa

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i soggetti sopra elencati devono rispettare, oltre alle previsioni del Modello organizzativo:

- a) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) il Codice Etico di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L.;
- c) le procedure aziendali vigenti.

4. I principi e le norme di riferimento per la Società

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di misure che integrino in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori ambientali e dell'organizzazione del lavoro;
- la riduzione e la gestione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso della scienza e della tecnica nel momento storico di riferimento;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione delle postazioni di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;

- la limitazione al minimo del numero dei Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici che corrono per il tipo di attività svolta;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e, ove possibile, l'attribuzione di altra mansione;
- il coinvolgimento, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, di tutti gli attori del sistema organizzativo nelle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- la formazione e l'addestramento rispetto alle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare nei Lavoratori la consapevolezza dell'importanza della conformità delle proprie azioni ai presidi prescritti dal Modello e per rendere note le possibili conseguenze dovute a comportamenti difformi;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza, di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei Lavoratori da attuare in caso di necessità;
- l'uso di apposita cartellonistica di sicurezza dove prescritto dal DVR;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

L'attuazione, l'implementazione e il miglioramento delle misure relative alla tutela della sicurezza e della salute durante il lavoro non comportano, in nessun caso, oneri finanziari a carico dei Lavoratori, nemmeno sotto il profilo del c.d. lucro cessante.

5. I principi e le norme di riferimento per i lavoratori

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i lavoratori devono rispettare, oltre alle prescrizioni del Modello:

- a) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) il Codice Etico di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L.;
- c) le procedure aziendali vigenti, anche di Gruppo.

Per quanto riguarda i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di lavoratore si rimanda al dettato normativo, evidenziando la necessità per i dati critici di una specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6. Attività di sorveglianza sanitaria

L'art. 30, lett. *d*), D.lgs. 81/2008, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, per potersi considerare idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25-*septies* D.lgs. cit., deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alle attività di sorveglianza sanitaria*.

COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. ha nominato il Medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/2008 e vi attribuisce i compiti in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare:

- è prevista la collaborazione del Medico competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e all'attuazione delle misure di prevenzione, all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25, co.1, lett. a), D.lgs. 81/2008);
- è previsto che il Medico competente istituisca, aggiorni e custodisca le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25, co.1, lett. c), D.lgs. 81/2008);
- è previsto che il Datore di lavoro vigili affinché i lavoratori per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo dopo il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, lett. bb), D.lgs. 81/2008);
- è previsto che il Medico competente effettui visite semestrali (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di lavoro) degli ambienti di lavoro con il R.S.P.P.;

- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di lavoro e i lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal Medico competente (art. 41, co. 6-*bis*, D.lgs. 81/2008).

7. Attività di informazione e formazione dei lavoratori

L'art. 30, lett. e), D.lgs. 81/2008, prevede, inoltre, che il Modello debba assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*.

La Società garantisce quindi ai propri dipendenti e collaboratori una costante formazione su:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri, organi di vigilanza, presidi di controllo e assistenza;
- rischi riferiti alle specifiche mansioni di ogni categoria di lavoratore e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.

La formazione è aggiornata periodicamente ed è effettuata *ex novo* nelle fasi:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio di una somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

È previsto, inoltre, che la formazione sia periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi esistenti, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

La formazione e l'addestramento sono realizzati *ad hoc* per le diverse funzioni/dipendenti interessati (a titolo esemplificativo: preposti, lavoratori incaricati della prevenzione incendi, del primo soccorso o della gestione emergenza, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

8. Attività di gestione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie

L'art. 30, lett. g), D. Lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, che il Modello debba assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge*.

Con riguardo alla gestione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie per legge, COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. si impegna a svolgere un monitoraggio puntuale di tutte le macchine e le attrezzature per dare evidenza della loro conformità ai requisiti legislativi e certificativi.

Tutta la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è archiviata in forma cartacea e digitale presso la sede aziendale. In particolare, la documentazione è suddivisa in cartelle a seconda della sede operativa o del cantiere di riferimento. È prevista inoltre la conservazione con modalità informatiche assistite da sistemi di *back-up* e *disaster recovery*.

Ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione e dei certificati obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/2008 è oggetto di specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

9. Il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le procedure operative, il ruolo dell'OdV e il raccordo con le funzioni di primo livello

L'art. 30, lett. f) e h), D.lgs. 81/2008, prevede, inoltre, che il Modello debba assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo:

- alle attività di vigilanza sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure vigenti e delle istruzioni di lavoro impartite;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 4, dell'art. 30 prevede, inoltre, che *il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.*

L'assolvimento di questi obblighi è garantito in COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. grazie all'adozione e all'efficace attuazione di un sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro caratterizzato da un doppio livello di monitoraggio, come di seguito dettagliato.

Primo livello di monitoraggio. Coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa, essendo previsto:

- a) l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e gli eventuali preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, segnalando immediatamente eventuali deficienze o condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- b) il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - nella vigilanza e monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali;
 - nell'individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
 - nell'elaborazione delle misure preventive e protettive da attuare e dei sistemi di controllo circa il loro rispetto;
 - nella elaborazione dei programmi di formazione e addestramento.

Secondo livello di monitoraggio. È svolto dall'Organismo di Vigilanza al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema preventivo adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale compito viene assegnato all'OdV in ragione della sua obiettività e indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica, fermo restando il suo ruolo non operativo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a:

- a) vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni concernenti deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- c) proporre all'Organo amministrativo gli aggiornamenti del Modello organizzativo, del sistema preventivo e delle procedure aziendali vigenti che si rendano opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze, significative violazioni dei presidi e/o dei protocolli di sicurezza o ancora in caso di cambiamenti rilevanti nella struttura organizzativa.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello è previsto un costante flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e i suoi componenti. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi per le attività di natura tecnica e/o specialistica del supporto e dell'ausilio di consulenti specializzati, anche utilizzando il proprio *budget* di spesa.

I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione all'Organo amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci:

- di proposte di aggiornamento del Modello, del sistema preventivo adottato e/o delle procedure aziendali, in ragione di eventuali inadeguatezze o significative violazioni riscontrare, ovvero di cambiamenti della struttura tecnico-organizzativa della Società;
- di proposte di sanzioni disciplinari.

10. Registrazione delle attività di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.lgs. 81/2008, *il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1*. Al riguardo, la Società ha previsto la predisposizione e l'implementazione di apposite forme di registrazione per dare evidenza alle attività

aziendali maggiormente rilevanti ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali ad esempio:

- le attività di controllo e di gestione delle macchine e delle attrezzature utilizzate presso le sedi operative;
- la qualificazione delle imprese fornitrici;
- la pianificazione e attuazione della formazione.

La registrazione delle attività di aggiornamento del DVR è riscontrabile oltre che direttamente nei documenti (archiviati e tenuti a disposizione degli interessati), anche nella successiva attività di monitoraggio e verifica da parte delle competenti Funzioni e dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciò che concerne la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essa è altresì costantemente oggetto di monitoraggio da parte delle Funzioni competenti che intervengono tempestivamente nelle ipotesi in cui sia necessaria una revisione, ovvero un adeguamento, dell'organizzazione.

Quanto alle attività di sorveglianza sanitaria, è lo stesso Medico competente che procede alla registrazione dell'esecuzione delle relative attività. L'Organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza svolgono il monitoraggio sulla costante professionalità e correttezza delle attività di sorveglianza sanitaria, ricevendo dal Medico competente appositi flussi informativi.

Le attività di vigilanza di cui alle lett. f) e h) e al comma 4, dell'art. 30, D.lgs. n. 81/2008, sono debitamente oggetto di registrazione/archiviazione da parte delle competenti funzioni di controllo sia di primo che di secondo livello.

11. Aggiornamento e riesame del modello organizzativo

Il comma 4, dell'art. 30, D.lgs. 81/2008, prevede infine che *il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico*. La Società prevede, a tal fine, in linea con quanto disposto dall'art. 6, D.lgs. 231/2001, che l'Organismo di Vigilanza abbia il compito di promuovere il continuo aggiornamento e adeguamento del presente Modello, nonché dei suoi

protocolli e allegati – incluso il Codice Etico – suggerendo all’Organo amministrativo gli adeguamenti più opportuni, relativi ad esempio a:

- significativi mutamenti degli assetti organizzativi;
- novità legislative;
- significative violazioni del Modello.

Gli aggiornamenti e gli adeguamenti del Modello o dei protocolli ad esso collegati sono comunicati mediante pubblicazione sulla rete *intranet* aziendale e, in ogni caso, attraverso apposite sessioni formative.

12. Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25-*septies*, D.lgs. 231/2001

Allo scopo di garantire la piena *compliance* alle norme del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 231/2001, gli specifici presidi sopra esposti e i principi contenuti nel Codice Etico sono integrati, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, da quelli di seguito indicati.

La Società si impegna a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell’espletamento della propria attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. I componenti dell’Organo amministrativo, i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e tutti coloro che collaborano con COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. a qualsiasi titolo, devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro, sulle quali possono infatti ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni.

Inoltre, gli *attori* della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come più sopra individuati, hanno l’obbligo di:

- a) contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro attraverso il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, sia con riferimento alla protezione collettiva che a quella individuale;

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza forniti;
- d) segnalare immediatamente al Datore di lavoro eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a propria disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al Datore di lavoro;
- g) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

**PARTE SPECIALE G) – REATI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

1. I reati di cui all'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001

L'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e degli enti, anche privi di personalità giuridica, per i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- auto-riciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)⁴.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione di tali fattispecie, nonché una breve esposizione delle loro possibili modalità commissive.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato base) al quale il c.d. *ricettatore* non abbia partecipato neanche in forma di concorso. Ciò posto, la norma mira ad impedire che, dopo la commissione di

⁴ Reato introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, che ha contestualmente previsto un aumento delle sanzioni per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso ledano ulteriormente il patrimonio altrui.

A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per sé o per altri un profitto (c.d. *dolo specifico*).

È importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso sia tenuto di mira dall'agente nella sua condotta.

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da dipendenti che decidano consapevolmente di acquistare beni (es. forniture di materiali) a prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato usualmente praticato, accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita provengano da un precedente reato (furto, contraffazione, ecc.), con conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto tangibile, per la Società.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in

modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

In maniera analoga a quanto già visto in materia di ricettazione, il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. *riciclatore* non abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere necessariamente doloso. Analogamente, lo scopo della norma è quello di impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso possano trarre vantaggio dal delitto, aiutare gli autori del reato presupposto ad assicurarne il profitto, ovvero ancora ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori l'attività della polizia giudiziaria.

La fattispecie risulta essere, pertanto, pluri-offensiva nel senso che i beni giuridici potenzialmente offesi dalla commissione del reato possono invariabilmente essere tanto il patrimonio quanto l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.

Le condotte materiali rilevanti ai fini della commissione del reato consistono nella sostituzione, nel trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

A tal proposito risulta, dunque, punibile chiunque accetti di esportare denaro, valori o cambiarli con altra moneta e/o acquistare immobili con il denaro proveniente da illecito, omettendo di indicare la fonte dei propri capitali.

Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di “ricettazione”, il dolo generico – anche nella forma eventuale – consistente nella coscienza e volontà di compiere la propria attività illecita di “ripulitura” del danaro con la consapevolezza (o accettando il ragionevole rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o delle altre utilità.

In linea teorica, l'imputabilità della Società ai sensi del Decreto potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi in cui, a seguito della ricezione di pagamenti in denaro che costituiscono proventi di un altro reato, ad es. reato tributario commesso da parte di una Società terza, i dipendenti di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L., consapevoli della provenienza delittuosa, utilizzino tale denaro per l'acquisto di beni o servizi a vantaggio della Società.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale a dire il compimento di un c.d. “reato presupposto” in cui il soggetto agente non abbia partecipato, neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all'impiego, genericamente definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.

Quanto alla condotta materiale, la nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche o finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.).

Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio, per la punibilità del soggetto è richiesto il dolo – anche eventuale – ossia l'agire con la consapevolezza (o accettando il rischio) della provenienza illecita del denaro, dei beni e/o delle utilità.

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da parte di soggetti apicali e/o dipendenti della Società che,

consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto (o semplicemente avendone accettato il rischio) utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti (ad es. acquisto di materiali per la Società).

Auto-riciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La condotta tipica di questa fattispecie di nuova introduzione consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta deve essere tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, di modo che ci si trova di fronte ad un reato di pericolo concreto: anche se vi fosse la volontà di ostacolare

L'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, ciò non rileverà laddove la condotta concretamente ed oggettivamente sia inidonea a raggiungere tal fine.

Il legislatore ha inoltre circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

A titolo esemplificativo, dunque, sarebbe punibile, ricorrendone i presupposti, anche l'imprenditore che reinvesta nella sua azienda, effettuando degli investimenti immobiliari e produttivi, i proventi di un precedente delitto (come una evasione fiscale).

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

1G – Gestione degli acquisti di beni o servizi	
Attività a rischio	a) Individuazione della necessità di acquistare un bene o un servizio. b) Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori. c) Formalizzazione dei rapporti con i fornitori. d) Monitoraggio delle merci/servizi ricevuti.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Direttore Generale

	▪ Rettore ▪ Presidi ▪ Vice-Presidi ▪ Segreterie Presidenze ▪ Servizi Generali ▪ Ufficio Tecnico ▪ Amministrazione e controllo ▪ Segreteria Didattica
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Ricettazione (art. 648 c.p.); ➤ Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.); ➤ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.); ➤ Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione Ciascun ufficio ha la possibilità di segnalare il fabbisogno di beni o servizi, individuando uno o più possibili fornitori. La formalizzazione dell'ordine di acquisto è subordinata ad una autorizzazione del Direttore Generale. L'Ufficio Servizi Generali è incaricato di compiere gli acquisti non afferenti a specifiche funzioni. Con riferimento agli acquisti relativi alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, è previsto che i Presidi determinino la natura, l'oggetto e le finalità dei viaggi/uscite didattiche e che il Rettore li approvi. Una volta che il programma è stato stabilito, l'Ufficio Servizi Generali viene coinvolto per la gestione logistica, comprensiva della parte acquisti. B) Trasparenza e tracciabilità La tracciabilità del processo è favorita grazie alla previsione di richieste d'ordine formalizzate, censite anche attraverso i gestionali in uso. Sono inoltre previsti flussi autorizzativi scritti (mediante <i>e-mail</i>). In particolare, l'ufficio interessato all'acquisto

	deve compilare un modulo preimpostato di RDA che viene sottoposto al D.G. I fornitori sono censiti in apposite anagrafiche con il supporto dei gestionali in uso. C) Flussi informativi Il flusso autorizzativo impone il raccordo informativo tra gli uffici che intendono procedere all'acquisto e il Direttore Generale. D) Regolamenti e procedure - PR01 Gestioni Informazioni Documentate - PR08 Amministrazione e Segreteria - PR10 Fornitori / Acquisti D) Altri presidi e controlli È favorito il ricorso alla piattaforma GAD: un sistema di qualificazione dei fornitori per gli acquisti diocesani, che garantisce elevati standard di affidabilità e correttezza degli operatori ivi registrati. Eventuali contratti di fornitura o accordi quadro tra la Società e i fornitori di beni o servizi devono integrare una clausola risolutiva espressa, a favore della Collegio San Carlo S.r.l., esercitabile in caso di violazione dei principi di comportamento esposti nel Codice Etico adottato dalla Società. Una copia del Codice Etico è consegnata al fornitore all'atto della stipula dell'accordo. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
--	--

	In conformità al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, i suddetti canali di segnalazione sono resi accessibili anche ai soggetti esterni all'organizzazione. In particolare, il canale informatico di segnalazione risulta accessibile attraverso il sito web della Società.
--	---

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- Gestione della documentazione contabile.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nella gestione della contabilità generale, si rinvia alla Parte Speciale L) – Processi strumentali. Con riferimento, invece, al processo di redazione del bilancio di esercizio e alle attività correlate vd. *supra*, Parte Speciale D) – Reati societari.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

In primo luogo, tutte le attività a rischio devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale, nonché a tutte le altre regole e istruzioni poste a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, ai soggetti riferibili a COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. è fatto *divieto* di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle fattispecie sopra delineate, possa in astratto agevolarle o renderle possibili;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, gli appaltatori, i sub-appaltatori, gli affidatari, i sub-affidatari, i *partner* commerciali e, in generale, con le controparti contrattuali, deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nelle transazioni;
- con riferimento alla affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, dei *partner*, degli appaltatori e dei sub-appaltatori devono essere richieste tutte le informazioni necessarie e svolte le opportune verifiche;
- con riferimento ai pagamenti, devono essere scrupolosamente rispettati i limiti all'utilizzo dei contanti previsti dalla normativa di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/2007;
- è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le somme;
- devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e servizi che la Società intende acquisire e devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi alle suddette attività devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità.

PARTE SPECIALE H) – REATI TRIBUTARI

1. I reati di cui all'art. 25-*quiquiesdecies*, D.lgs. 231/2001

Il D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l'art. 25-*quiquiesdecies* nel D.lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità da reato degli enti ai seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).

Il rischio penale legato alla commissione di questi reati tributari è presente in ogni realtà, a prescindere dall'eventuale esternalizzazione delle attività di gestione contabile e fiscale. La responsabilità per i reati tributari ricade infatti, innanzitutto, su quei soggetti che, alla stregua delle disposizioni fiscali, sono chiamati ad assolvere determinati adempimenti di carattere tributario.

In particolare, con riferimento alle persone giuridiche, l'art. 4 del D.lgs. 74/2000 prevede che «la dichiarazione è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale [dell'ente] e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto». Pertanto, in capo a questi soggetti, potrà sempre – quantomeno – individuarsi il dovere di verificare costantemente la correttezza e la professionalità delle figure esterne incaricate della gestione contabile e degli adempimenti fiscali.

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000)

Tra le fattispecie dichiarative, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti è quella di più accentuato disvalore.

La consumazione del reato si ha con la presentazione della dichiarazione fiscale: le condotte di mera utilizzazione e contabilizzazione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti sono quindi un *ante factum* non punibile, neppure sul piano del tentativo ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 74/2000. L'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta, quindi, il presupposto per la realizzazione del reato, che avviene però con la sola presentazione della dichiarazione fiscale (c.d. struttura *bifasica*).

Nonostante la norma utilizzi la locuzione «chiunque» per riferirsi al possibile autore del reato, si tratta chiaramente di una fattispecie a *soggettività ristretta*, in quanto realizzabile soltanto da chi sia obbligato a presentare la dichiarazione fiscale.

Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è caratterizzata da un *dolo specifico* consistente nel «fine di evadere le imposte». Va segnalato, al riguardo, come il dolo specifico di evasione non sia peraltro incompatibile con la presenza di più finalità illecite.

Il nuovo comma 2-bis

La nuova disposizione di cui al comma 2-*bis* introduce un'ipotesi attenuata per il caso in cui il valore degli elementi passivi fittizi contabilizzati sia complessivamente inferiore a € 100.000.

L'attenuazione delle conseguenze sanzionatorie riguarda sia la persona fisica, nei confronti della quale torna ad applicarsi la previgente cornice edittale (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione), sia nei confronti della persona giuridica. L'art. 25-*quiquiesdecies*, D.lgs. 231/2001, per l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, D.lgs. 74/2000, commina infatti una pena pecuniaria che può arrivare nel massimo a € 309.874,14, anziché a € 774.685,35 (come nell'ipotesi di superamento della predetta soglia quantitativa).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)

Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione falsa e occulta il vero attraverso: a) operazioni simulate – oggettivamente o soggettivamente; b) documenti falsi, diversi dalle

fatture/documenti equipollenti di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000⁵; c) altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria (c.d. idoneità *deceittiva*).

Perché il delitto sia consumato, pertanto, occorre che la dichiarazione mendace sia preceduta da uno dei comportamenti fraudolenti indicati dalla norma. Al riguardo, occorre precisare che:

1. le operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ai sensi dell'art. 1, lett. g-*bis*), D.lgs. 74/2000, sono le «operazioni apparenti [...] poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti»;
2. l'utilizzo di documenti falsi assume rilevanza esclusivamente se essi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure se sono detenuti a fini di prova. Conseguentemente, non è riconducibile all'art. 3, D.lgs. 74/2000, la trasmissione di documenti falsi all'Amministrazione finanziaria;
3. per «altri mezzi fraudolenti» si intendono le condotte che determinano una falsa rappresentazione della realtà comprese, ai sensi della lett. g-*ter*) dell'art. 1, D.lgs. 74/2000, le condotte *omissive*, purché connotate per la violazione di specifici obblighi di agire.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, limitatamente ai profili di interesse per la responsabilità dell'ente *ex* D.lgs. 231/2001, occorre ricordare l'art. 1, lett. e), D.lgs. 74/2000, che chiarisce come «il fine di evadere le imposte» sussiste anche se il soggetto agente ha agito allo scopo di permettere l'evasione all'ente per conto del quale agisce.

Quanto ai soggetti attivi del reato, possono richiamarsi le considerazioni già svolte con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000.

⁵ Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, invero, vista la clausola di riserva a favore del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha carattere sussidiario: può trovare applicazione esclusivamente laddove non sussistano gli estremi di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000.

Emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000)

L'art. 8, D.lgs. 74/2000, punisce con la medesima pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, emette o rilascia⁶ fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'operatività della fattispecie prescinde dal conseguimento dell'evasione di imposta da parte dell'utilizzatore, tutelando l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale. La condotta incriminata si risolve, pertanto, in una peculiare forma di falsità ideologica⁷.

Quanto ai possibili soggetti attivi, a differenza degli illeciti tributari precedentemente esaminati, quello in oggetto si configura come un reato comune. Può infatti essere realizzato sia dal soggetto passivo dell'IVA, sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi al fine di evadere (anche in via occasionale).

L'agente dovrà peraltro essere consapevole sia della falsità del documento che della sua rilevanza fiscale, in conformità ai principi generali relativi all'imputazione dell'elemento soggettivo. Inoltre, per integrare il reato, è necessario che l'emittente si proponga lo specifico fine di consentire a terzi l'evasione, non essendo sufficiente il dolo generico⁸.

Il nuovo comma 2-bis

In maniera speculare a quanto previsto con riferimento all'art. 2, D.lgs. 74/2000, la Legge 157/2019 ha introdotto nella fattispecie in oggetto un nuovo comma 2-

⁶ Le due espressioni "emette o rilascia" non costituiscono un'endiadi, in quanto i due termini fanno riferimento a figure distinte nella sintassi del diritto tributario. L'emissione, riguarda infatti l'attività di consegna o spedizione, anche telematica, di fatture per le operazioni imponibili IVA e per le operazioni intracomunitarie. Il rilascio, invece, ha ad oggetto le ricevute e gli scontrini fiscali.

⁷ Cass. Sez. I, Sent. 20 febbraio 2004, n. 32493.

⁸ Controverso è, tuttavia, se possa configurarsi il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice nelle ipotesi in cui l'autore, pur perseguendo uno scopo diverso, abbia agito accettando il rischio che l'emissione di fatture o documenti equipollenti possa consentire a terzi l'evasione, secondo lo schema del dolo eventuale.

bis che subordina al superamento di una soglia quantitativa l'applicazione della nuova, più severa, cornice edittale.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)

L'art. 10, D.lgs. 74/2000, configura un reato a condotta vincolata, consistente nell'occultamento o nella distruzione di documenti contabili.

Con riferimento alla condotta tipica la dottrina unanime ha da tempo osservato come entrambe le modalità realizzative prevedano, implicitamente, la tenuta della contabilità fiscale. La mancata istituzione delle scritture contabili, pertanto, non rilevarebbe ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 74/2000. Conformemente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che «la condotta penalmente rilevante [...] non può sostanzarsi in un mero comportamento omissivo [...] ma richiede perché sia integrata la fattispecie penale un *quid pluris* a contenuto commissivo consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture»⁹.

In particolare, la distruzione si realizza con l'eliminazione della documentazione o del supporto o con cancellature e abrasioni¹⁰. Quanto, invece, all'occultamento, esso va inteso come «la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento»¹¹.

Va precisato come le condotte di distruzione e di occultamento debbano incidere su scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione. Per individuarle, deve quindi farsi rinvio alle disposizioni tributarie in materia, come vigenti al momento del fatto (centrale è in particolare la disposizione di cui all'art. 22 d.P.R. n. 600/1973).

Quanto all'elemento soggettivo, anche la fattispecie in oggetto è sorretta da un dolo specifico che deve orientare la condotta al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione.

⁹ Cass., Sez. III, Sent. 15 ottobre 2014, n. 11643.

¹⁰ Cass., Sez. III, Sent. 17 gennaio 2006, n. 4871.

¹¹ Cass., Sez. feriale, Sent. 18 giugno 2015, n. 35665.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)

L'art. 11, D.lgs. 74/2000, prevede due fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La prima – comma 1 – è connessa alla riscossione coattiva e costituisce una costante del sistema penale-tributario, risalente all'art. 6 della Legge 3834/1938. La seconda – comma 2 – è di più recente introduzione ed è collegata alle transazioni fiscali in sede di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione del debito.

Sottrazione fraudolenta alla riscossione coattiva dei tributi (comma 1)

Quanto alla condotta di cui al comma 1, la stessa può essere realizzata attraverso l'alienazione simulata di beni propri o altrui e/o mediante altri mezzi fraudolenti. La dottrina e la giurisprudenza sono inoltre unanimi nell'individuare, quale oggetto materiale del delitto, esclusivamente i beni che possono essere attinti da eventuali procedimenti di esecuzione forzata. Tale conclusione è del resto coerente con l'interesse tutelato dalla norma, che secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritari deve individuarsi nel mantenimento della garanzia patrimoniale (generica) offerta al Fisco.

Il fine di «sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila», oltre a configurare un dolo specifico cui deve tendere il volere dell'agente, descrive in maniera significativa il presupposto stesso della condotta: l'esistenza di un debito di imposta di valore superiore alla soglia quantitativa.

Tale presupposto, nonostante il consueto utilizzo del pronome indefinito «chiunque», interviene quindi a limitare la platea dei possibili soggetti attivi del reato. Soltanto il contribuente che abbia un debito con il Fisco di valore superiore a € 50.000 potrà infatti essere imputato ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. 74/2000.

Falso documentale nelle procedure di transazione fiscale (comma 2)

Il comma 2 punisce le condotte di falso veicolate attraverso la documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale. Tale indicazione offre allora una precisa delimitazione del contesto in cui può realizzarsi l'illecito.

La fattispecie presenta significative affinità con i delitti dichiarativi, incriminando il falso solo ove incida oltre una soglia quantitativa e sia perpetrato attraverso l'indicazione di elementi attivi o passivi fittizi. Peraltro, merita precisare come il falso debba ricadere sui “documenti presentati ai fini della procedura di transazione fiscale”.

Quanto all'elemento soggettivo, l'intera azione deve essere finalizzata ad ottenere un pagamento parziale dei tributi o dei relativi accessori. La connotazione del dolo specifico, permette quindi di escludere la tipicità delle condotte di falso dirette ad ottenere non già una riduzione del debito, ma una dilazione del pagamento.

1.1. Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75

Il 16 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il testo definitivo del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il D.lgs. 75/2020, al fine di apprestare una tutela effettiva ed efficace nei confronti degli interessi finanziari dell'UE, ha previsto, tra l'altro, l'estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti *ex* D.lgs. 231/2001. In particolare, l'integrazione ha riguardato anche i reati tributari di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies*, D.lgs. 231/2001. La norma, al nuovo comma 1-*bis*, prevede ora che si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 300 quote, per il delitto di **dichiarazione infedele** (art. 4, D.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote, per il delitto di **omessa dichiarazione** (art. 5, D.lgs. 74/2000);
- fino a 400 quote, per il delitto di **indebita compensazione** (art. 10-*quater*, D.lgs. 74/2000).

Il Decreto prevede, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.lgs. 231/2001, anche per la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di queste *neo* introdotte fattispecie.

Il legislatore delegato ha previsto, peraltro, anche una forte limitazione alla rilevanza *ex* D.lgs. 231/2001 dei nuovi reati tributari. L'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 75/2020, prevede infatti quali condizioni che le condotte siano realizzate:

- 1) nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;
- 2) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- 3) per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

La portata applicativa del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 25-*quiquiesdecies*, D.lgs. 231/2001, sembra quindi circoscritta alle Società e ai Gruppi imprenditoriali di maggiori dimensioni e forza economica, con riferimento alle sole condotte fraudolente più gravi e decettive, poste in essere su scala internazionale.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*quiquiesdecies*, D.lgs. 231/2001, nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

1H – Gestione degli adempimenti tributari	
Attività a rischio	a) Predisposizione, approvazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali rilevanti per la determinazione dei tributi. b) Gestione dei rapporti (raccordo e coordinamento informativo, nonché reciproco controllo) tra il

	Consulente fiscale esterno e le figure aziendali coinvolte a vario titolo nel processo.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Direttore Generale ▪ Rettore ▪ Amministrazione e controllo ▪ Collegio Sindacale ▪ Revisore Contabile ▪ Professionisti esterni
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-<i>bis</i> D.lgs. 74/2000); ➤ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000); ➤ Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000); ➤ Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	A) Segregazione La gestione degli adempimenti fiscali è affidata a un professionista esterno qualificato, in raccordo con l'ufficio amministrazione e controllo. Il Direttore Generale e il Rettore sovrintendono al processo, verificando anche la costante professionalità e correttezza dei consulenti esterni. B) Trasparenza e tracciabilità La funzione amministrazione e controllo cura l'adeguata archiviazione della documentazione inerente alla gestione degli adempimenti fiscali e vi garantisce accesso alle figure aziendali interessate. In particolare, è assicurata l'archiviazione – sia fisica che digitale – dei documenti contabili e delle dichiarazioni ai fini IVA, nonché delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni all'A.E.

	C) Regolamenti e procedure - PR01 Gestioni Informazioni Documentate - PR08 Amministrazione e Segreteria - PR10 Fornitori / Acquisti - PR12 Audit Interni D) Altri presidi e controlli La correttezza e la completezza della documentazione contabile, nonché delle dichiarazioni fiscali, sono oggetto di un articolato sistema di controlli interni, suddiviso su più livelli: - <u>1° livello di controllo</u>: addetti alla funzione amministrazione e controllo; - <u>2° livello di controllo</u>: consiglieri delegati e consulenti commercialisti esterni; - <u>3° livello di controllo</u>: revisore contabile, collegio sindacale, organismo di vigilanza. La Società ha adottato e diffuso tra la popolazione aziendale un proprio Codice Etico. La Società estende, inoltre, gli obblighi di adesione al proprio Codice Etico anche ai professionisti esterni che svolgono incarichi di consulenza a vario titolo in favore di Collegio San Carlo S.r.l. È inoltre richiesto, per quanto di competenza e laddove applicabili, di aderire ai protocolli descritti nel presente Modello organizzativo. La Società ha istituito due alternativi canali di segnalazione in forma scritta idonei a consentire comunicazioni riservate all'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le eventuali violazioni delle norme di legge applicabili all'attività di Collegio San Carlo S.r.l., ovvero dei protocolli appartenenti al proprio sistema normativo interno. È fatto divieto di ritorsioni o atti discriminatori, i quali sono puniti ai sensi del sistema disciplinare. È sempre prevista, inoltre, la possibilità di rendere la segnalazione in forma orale chiedendo la fissazione di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In conformità al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, i suddetti canali di segnalazione sono resi accessibili anche ai soggetti esterni
--	---

	all'organizzazione. In particolare, il canale informatico di segnalazione risulta accessibile attraverso il sito web della Società.
--	---

2H – Gestione delle visite ispettive	
Attività a rischio	a) Evasione delle richieste di acquisizione da parte degli ispettori di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	Vd. <i>supra</i>, Parte Speciale A) – Reati contro la Pubblica Amministrazione.
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	- Vd. <i>supra</i>, Parte Speciale A) – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3H – Gestione della contabilità (ciclo attivo)	
Attività a rischio	a) Emissione di fatture attive.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	Vd. <i>infra</i>, Parte Speciale L) – Processi strumentali.
Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente	➤ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-<i>bis</i>, D.lgs. 74/2000).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	- Vd. <i>infra</i>, Parte Speciale L) – Processi strumentali.

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*quiquiesdecies*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione della contabilità generale ciclo passivo;

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale L) – Processi strumentali.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, nonché a tutte le altre regole e istruzioni poste a presidio della chiara, completa e corretta rappresentazione dei fatti di gestione fiscalmente rilevanti.

In particolare, a tutti i soggetti riferibili all'organizzazione di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinqüesdecies*, D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo o comunque favorirne la realizzazione;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Inoltre, gli stessi soggetti devono:

- garantire la veridicità di tutti i documenti contabili e le comunicazioni sociali, segnalando tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali pressioni in senso contrario;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate al solo fine di sottrarre uno o più cespiti aziendali all'imposizione fiscale e /o alla esecuzione coattiva di debiti tributari;
- verificare sempre, limitatamente alle proprie competenze e funzioni, il contenuto delle dichiarazioni fiscali predisposte da eventuali consulenti esterni. In particolare, nei rapporti con le aziende o i professionisti incaricati della redazione delle dichiarazioni relative ai redditi e/o alle imposte sul valore aggiunto, preferire modalità di comunicazione tracciabili e operare un costante controllo sulla correttezza e la professionalità del loro operato;
- curare l'archiviazione e la conservazione dei documenti contabili obbligatori, mettendoli tempestivamente a disposizione della P.A. in caso di richiesta;
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti a eventuali aziende di servizio o persone fisiche, indicando con precisione l'oggetto della prestazione e le condizioni economiche pattuite, comprese eventuali componenti variabili;
- garantire un controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari. In particolare, verificare che vi sia sempre coincidenza tra i soggetti cui sono intestati gli ordini di pagamento e le persone fisiche o giuridiche che incassano le somme.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

**PARTE SPECIALE I) – STRUMENTI DI PAGAMENTO
DIVERSI DAI CONTANTI**

1. I reati di cui all'art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001

La crescente diffusione degli strumenti elettronici di pagamento e la loro marcata connotazione internazionale ha determinato il legislatore europeo a stimolare l'armonizzazione delle discipline di settore già adottate dagli Stati membri. In particolare, con la Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato chiesto ai Governi nazionali di adottare misure volte ad aumentare la sicurezza di tali strumenti e la fiducia dei cittadini verso di essi, anche mediante il contrasto alla criminalità.

In Italia questo risultato è stato perseguito con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che attuando la Direttiva cit. ha introdotto la riforma delle norme penali in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. In particolare, il legislatore prevede rilevanti modifiche ai reati già previsti in materia dal codice penale per poi introdurli tra i reati che possono determinare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001, prevede che l'ente risponda per la realizzazione, nel suo interesse o vantaggio, dei seguenti reati.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. In particolare, la pena per la persona fisica è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1550 euro.

La norma commina inoltre la medesima sanzione nei confronti di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

N.B.: in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

“Altre fattispecie”, l'art. 25-octies.1., comma 2, D.lgs. 231/2001

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Questa previsione introduce un rinvio “aperto” a una molteplicità di illeciti, accomunati dall’offesa al medesimo bene giuridico (il patrimonio o la fede pubblica) e dal medesimo “oggetto del reato” (strumenti di pagamento diversi dai contanti). Si tratta, a ben vedere, di una tecnica legislativa di interpolazione del catalogo dei reati presupposto che non ha precedenti. Dovranno quindi attendersi le prime pronunce giurisprudenziali per individuarne con sufficiente determinatezza l’effettiva portata. Nel frattempo è necessario adottare un atteggiamento di estrema cautela in tutte le operazioni di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante riferibili alla Società.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25-*octies.1*, D.lgs. 231/2001 nelle aree a rischio diretto

II – Gestione e utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante	
Attività a rischio	a) Mappatura delle carte ricaricabili e delle carte di credito assegnate al personale; b) monitoraggio circa il corretto utilizzo delle carte ricaricabili e delle carte di credito assegnate al personale; c) gestione e assegnazione delle credenziali di accesso agli <i>account</i> di <i>remote-banking</i>; d) monitoraggio degli estratti conto delle carte di credito, ricaricabili e dei conti correnti e gestione di eventuali operazioni sospette.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	• Rettore • Direttore Generale • Servizi Generali • Addetti Libreria • Amministrazione e controllo
Reati realizzabili nell’interesse o a vantaggio dell’ente	➤ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>ter</i> c.p.); ➤ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>quater</i> c.p.);

	➤ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.); ➤ Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, previsti dal codice penale, aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, co. 2, d.lgs. 231/2001).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	Vd. infra, Tab. 1L) – Parte Speciale L, <i>Processi strumentali</i>

3. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, nonché a tutte le altre regole e istruzioni poste a presidio della chiara, completa e corretta rappresentazione dei fatti di gestione fiscalmente rilevanti.

In particolare, a tutti i soggetti riferibili all'organizzazione di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo o comunque favorirne la realizzazione;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ai fini della prevenzione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Inoltre, gli stessi soggetti devono:

- garantire il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici loro affidati, in conformità allo specifico regolamento approvato dalla Società e diffuso tra la popolazione aziendale;

- con particolare riferimento alle carte ricaricabili e alle carte di credito riferibili alla Società, astenersi dall'utilizzarle in maniera impropria o comunque non compatibile con le finalità per le quali sono state assegnate;
- assicurare la conservazione delle credenziali e dei criteri di accesso agli *account* di *home-banking* in conformità alle linee guida fornite dalla Società e ai principi di prudenza e diligenza;
- astenersi dall'acquistare e detenere presso l'azienda dispositivi in grado di falsificare, clonare o comunque alterare carte ricaricabili e di credito;
- segnalare senza ritardo lo smarrimento delle credenziali di accesso agli *account* di *home-banking* e/o lo smarrimento o il furto delle carte ricaricabili e delle carte di credito assegnate;
- segnalare senza ritardo eventuali operazioni o transazioni sospette.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE L) – PROCESSI STRUMENTALI

1. I processi “strumentali”

Come riferito, l'analisi dei rischi alla base del presente documento non si è limitata a prendere in considerazione le attività nell'ambito delle quali è astrattamente possibile commettere i reati previsti dagli artt. 24 ss. D.lgs. 231/2001.

Sono invero stati presi in considerazione anche quei processi aziendali nell'ambito dei quali soggetti riferibili alla Società potrebbero, in astratto, tenere comportamenti idonei a preparare o agevolare la commissione di reati nell'ambito delle attività a rischio “diretto” affrontate nelle precedenti sezioni della Parte Speciale. Tali processi si definiscono quindi “strumentali” in quanto, per l'appunto, in grado di ospitare condotte non necessariamente dotate di immediata rilevanza penale, ma propedeutiche alla realizzazione dei reati presupposto.

2. Presidi per la prevenzione delle condotte prodromiche ai reati di cui agli artt. 24 ss. D.lgs. 231/2001 nelle attività a rischio strumentale

In COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. sono stati individuati i seguenti processi strumentali:

- A. gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- B. gestione della contabilità generale;
- C. gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale;

Per ciascuno di essi, sono di seguito riportate

- 1. le attività a rischio strumentale;
- 2. le fattispecie di reato di cui è possibile agevolare la realizzazione;
- 3. le principali figure e funzioni coinvolte;
- 4. le regole e i presidi adottati o implementati dalla Società per prevenire il rischio strumentale.

1L – Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie

Attività a rischio strumentale	a) Apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari. b) Gestione degli incassi e dei pagamenti. c) Gestione del denaro contante. d) Gestione del credito e dei rapporti con le banche. e) Gestione dei rimborsi spese.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	• C.D.A. • Consiglieri Delegati • Ufficio Amministrazione e Controllo • Servizi Generali • Bandi e Finanziamenti
Reati scopo	➤ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.lgs. 231/2001); ➤ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/2001); ➤ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D.lgs. 231/2001); ➤ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/2001); ➤ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	Gestione dei conti correnti

	L'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Società può essere autorizzata esclusivamente con firma abbinata dei Consiglieri Delegati ed è deliberata dal C.D.A. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito I rapporti con gli istituti di credito sono gestiti in via esclusiva dai Consiglieri Delegati, dove del caso con il supporto delle rispettive segreterie e/o della funzione amministrazione e controllo. I Consiglieri Delegati aggiornano periodicamente il C.D.A. in ordine a tali interlocuzioni, segnalando senza ritardo eventuali criticità. Gestione delle autorizzazioni di pagamento I pagamenti possono essere disposti individualmente dai Consiglieri Delegati per l'importo massimo di 1000,00 euro. È inoltre previsto che: - ogni transazione di importo superiore richiede la firma abbinata di entrambi i Consiglieri Delegati, ovvero l'utilizzo dei sistemi di home banking (subordinato al possesso delle credenziali di accesso, nella disponibilità del personale competente dell'Area Gestione); - ogni pagamento effettuato attraverso le applicazioni di home banking è oggetto di segnalazione in tempo reale sul numero di telefono cellulare dei Consiglieri Delegati; - ogni utilizzo delle carte prepagate aziendali è oggetto di rendicontazione. Gestione e monitoraggio degli incassi L'Ufficio Amministrazione e Controllo provvede al monitoraggio degli incassi e alle conseguenti rappresentazioni contabili, coordinandosi con l'Ufficio Bandi e Finanziamenti per la gestione dei fondi provenienti da sovvenzioni pubbliche o private. Con riferimento alle principali tipologie di incasso, è previsto che: - gli incassi relativi alle rette avvengono esclusivamente con modalità di pagamento tracciabili, prevalentemente RID; - gli incassi provenienti dai servizi messi a disposizione nell'ambito del Collegio San Carlo avvengono prevalentemente con modalità di pagamento online o comunque tracciabili.
--	--

	Gestione del denaro contante La Società non ricorre, ove possibile, al denaro contante come forma di pagamento. Tuttavia, per i casi in cui non sia possibile eseguire o ricevere pagamenti con modalità tracciabili, è stata costituita una cassa aziendale contenente somme di denaro contante. Tutti i movimenti di denaro contante, in entrata e in uscita dalla Cassa aziendale, sono tracciati e rendicontati attraverso appositi registri di cassa, a cura della funzione amministrazione e controllo. Il Collegio Sindacale effettua verifiche periodiche sulla distinta di cassa. Gestione dei rimborsi spese Il riconoscimento di eventuali rimborsi spese è affidato, in prima istanza, all'ufficio "Servizi Generali". L'interessato è chiamato a compilare un modulo predefinito per la richiesta del rimborso, allegando gli opportuni giustificativi. L'ufficio Servizi Generali verifica la validità e la congruità dei giustificativi presentati e della spesa sostenuta, procedendo in assenza di criticità a trasmettere la richiesta di pagamento all'ufficio Amministrazione e Controllo, previa autorizzazione della Direzione Generale.
--	---

2L – Gestione della contabilità generale	
Attività a rischio strumentale	a) Gestione del ciclo attivo della contabilità. b) Gestione del ciclo passivo della contabilità. c) Archiviazione e conservazione della documentazione contabile.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	• C.D.A. • Consiglieri Delegati • Amministrazione e Controllo • Collegio Sindacale • Revisore Contabile

	• Professionisti esterni
Reati scopo	➤ Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/2001); ➤ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	Gestione della contabilità generale A) Segregazione La gestione della contabilità generale è affidata in a due dipendenti coordinati e supervisionati dal Responsabile Amministrazione e Controllo il quale effettua, tra l'altro, le registrazioni contabili. È prevista la segregazione tra la gestione della contabilità relativa al ciclo attivo e quella relativa al ciclo passivo, attribuite a due diverse figure aziendali in reciproco controllo e coordinamento. B) Trasparenza e tracciabilità Tutta la documentazione contabile viene conservata e archiviata sia su supporto cartaceo che informatico. In particolare, la Società si avvale di un archivio centralizzato inaccessibile ai non autorizzati (le fatture permangono presso gli archivi degli uffici per un periodo limitato). C) Regolamenti e procedure - PR01 Gestione Informazioni Documentate - PR08 Amministrazione e Segreteria - PR10 Fornitori / Acquisti - PR12 Audit Interni D) Altri presidi e controlli È previsto un controllo contabile di III livello ad opera: - del Collegio Sindacale - del Revisore Contabile

3L – Processi di ricerca, selezione e assunzione del personale

Attività a rischio strumentale	a) Definizione del fabbisogno di risorse umane. b) Ricerca dei candidati per nuove assunzioni. c) Valutazione dei candidati e selezioni. d) Verifiche propedeutiche all'assunzione.
Funzioni e/o figure aziendali coinvolte	▪ C.D.A. ▪ Consiglieri Delegati ▪ Ufficio Risorse Umane ▪ Consulenti del lavoro esterni
Reati scopo	➤ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/2001, con specifico riferimento ai reati di Corruzione tra privati, <i>ex</i> art. 2635 c.c., e Istigazione alla corruzione tra privati, <i>ex</i> art. 2635-bis c.c.); ➤ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001).
Presidi di prevenzione e controllo adottati	Gestione del personale e ricerca e selezione delle candidature A) Segregazione Le attività inerenti alla gestione e all'amministrazione del personale sono affidate all'Ufficio Risorse Umane, nell'ambito del quale è prevista la segregazione tra: - amministrazione del personale, in collegamento e con il supporto dello studio esterno di consulenza del lavoro; - ricerca e selezione del personale; - gestione della sicurezza; - contrattualistica, procedure e normative. Sul processo vigila il Direttore Generale, anche n.q. di responsabile – ad interim – dell'Ufficio. B) Tracciabilità e trasparenza

	È prevista l'archiviazione della documentazione inerente al rapporto contrattuale o di collaborazione con il personale, a cura dell'Ufficio HR. I processi di ricerca e selezione del personale sono resi tracciabili grazie agli scambi informativi e al raccordo previsti tra le funzioni a vario titolo coinvolte. In aggiunta, è prevista la formalizzazione dei principali passaggi operativi inerenti alla ricerca. C) Regolamenti e procedure - PR03 Risorse Umane - PR13 Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro - PR14 Formazione Docenti e Studenti
--	---

ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE

ALL. 1) – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto già indicato nella Parte Generale, con specifico riferimento alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici dei reati affrontati nella presente Parte Speciale, la Società trasmette all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001, le seguenti informazioni e documenti:

annualmente:

- un resoconto scritto sugli accordi transattivi conclusi e sugli sviluppi delle trattative pendenti;
- l'elenco dei contributi e/o finanziamenti pubblici eventualmente ottenuti, con indicazione dei progetti per la realizzazione dei quali sono stati erogati;
- il programma annuale della formazione;
- l'elenco degli affidamenti di consulenze e incarichi professionali a soggetti "ricorrenti" (tre o più incarichi riconducibili al medesimo soggetto negli ultimi 12 mesi, per un valore complessivo maggiore o uguale a 50.000 euro), con indicazione dei dati identificativi del professionista e dell'oggetto degli incarichi;
- i mancati versamenti tributari oltre gli importi di rilevanza penale;
- a chiusura del bilancio, il dettaglio dei crediti svalutati e portati a perdita nel periodo di riferimento.

semestralmente:

- gli importi delle spese rimborsati ai dipendenti/collaboratori in quadratura con la contabilità;
- i prospetti di verifica delle riconciliazioni bancarie, con evidenza di eventuali criticità riscontrate nel periodo di riferimento;
- i prospetti di verifica della quadratura tra cassa "fisica" e cassa contabile, con evidenza di eventuali criticità riscontrate nel periodo di riferimento;

- un elenco dei 10 acquisti di beni o servizi di importo più elevato effettuati nel periodo di riferimento (in ordine decrescente di valore), con indicazione dei dati identificativi della controparte e della tipologia di bene o servizio acquistato;
- l'elenco delle criticità riscontrate nel rapporto con fornitori di beni o servizi nel periodo di riferimento (es. non conformità della merce o del servizio, ritardi nella consegna, violazioni del Codice Etico COLLEGIO SAN CARLO S.R.L., ecc.);
- le delibere di costituzione di eventuali *partnership* commerciali;
- un riepilogo delle sessioni formazione erogate ai dipendenti e/o collaboratori e ai soggetti apicali nel periodo di riferimento, con indicazione di eventuali scostamenti dal programma annuale di formazione;

trimestralmente

- un *report* del R.S.P.P. avente ad oggetto i dati relativi agli infortuni occorsi nel periodo di riferimento, con indicazione delle cause e delle misure di intervento decise;
- un *report* del R.S.P.P. avente ad oggetto i c.d. *near miss*, con indicazione delle cause e delle misure di intervento decise;
- l'esito di verifiche ispettive, accertamenti e indagini da parte di Enti Pubblici;
- le situazioni di effettivo, apparente o potenziale conflitto di interessi rilevate nel periodo di riferimento, con evidenza delle valutazioni rese e delle soluzioni intraprese e/o da intraprendere;
- un elenco degli assunti che hanno avuto ed hanno tuttora rapporti con la Pubblica Amministrazione (anche non lavorativi, se conosciuti: ad es. legami di parentela con funzionari pubblici);
- un elenco degli assunti di origine extracomunitaria, tenuti all'osservanza della normativa relativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
- i cambiamenti relativi ai poteri sui singoli c/c e l'elenco delle eventuali operazioni in deroga alle prassi aziendali;

- lo stato e il grado dei contenziosi giudiziali in essere;

senza ritardo, al verificarsi del presupposto:

- eventi infortunistici letali o gravi (prognosi superiore ai 40 giorni);
- qualsiasi emergenza rilevante per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l'aggiornamento dei D.V.R.;
- le risultanze degli *audit* e dei sopralluoghi tecnici relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori effettuati dal R.S.P.P., dal Medico competente, ovvero da consulenti esterni;
- eventuali comunicazioni/segnalazioni inviate dai R.L.S.;
- i verbali delle riunioni periodiche del S.P.P. con il Datore di lavoro;
- la ricezione di verifiche ispettive, accertamenti e indagini da parte di Enti Pubblici;
- le comunicazioni, provenienti dal Collegio sindacale, relative a criticità emerse nell'ambito del controllo contabile, anche se risolte;
- eventuali violazioni o tentate violazioni delle politiche in tema di utilizzo delle dotazioni informatiche e di sicurezza IT;
- eventi anomalie che si sono verificati relativamente alle procedure stabilite a garanzia dell'integrità e della sicurezza dei dati (es. anomalie nel *back up* dei dati, numero e orario degli allarmi, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza, entro il primo anno dal suo insediamento, approva una specifica **procedura** dedicata all'attuazione dei flussi informativi, nell'ambito della quale individua le funzioni e le figure aziendali responsabili della trasmissione dei documenti e delle informazioni sopra elencate, definendo altresì le concrete modalità di trasmissione.

Resta salva la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di chiedere, nell'ambito o al di fuori della procedura flussi informativi, la trasmissione di informazioni o documenti ulteriori a quelli individuati dal Modello organizzativo.

ALL. 2) – SISTEMA DISCIPLINARE PER LE VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

L'elaborazione e l'adozione del sistema disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle sue prescrizioni.

COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. si impegna quindi ad adottare e a dare pronta attuazione, in caso di necessità, al presente sistema disciplinare, pensato per sanzionare in maniera specifica la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello, nei suoi protocolli e nelle procedure a esso correlate, pur nel dovuto rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Il presente sistema disciplinare si applica sia ai soggetti posti in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa, sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Al fine di garantire la concreta attuazione del sistema di “*whistleblowing*” previsto e disciplinato nella Parte Generale del Modello, la Società prevede inoltre specifiche sanzioni disciplinari non solo per i fatti oggetto della segnalazione (nel caso in cui trovino conferma), ma anche verso chiunque:

- attui comportamenti ritorsivi o discriminatori diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- violi le misure di tutela del segnalante;
- effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni vengono applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e dei Contratti Collettivi Nazionali pertinenti.

Resta fermo il diritto della Società di adire le autorità competenti – civili e penali – nel caso in cui rilevi che il fatto illecito, così come indicato dal segnalante, possa costituire reato ovvero illecito civile.

In ogni caso, l'instaurazione di un procedimento disciplinare ai sensi del presente Allegato, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

I Destinatari del sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare, unitamente al Modello di cui costituisce parte allegata, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti che ne sono Destinatari è affisso in uno o più luoghi aziendali al fine di garantirne la piena conoscenza.

Soggetti apicali

Le norme e i principi contenuti nel Modello, nei suoi protocolli e nelle procedure ad esso correlate devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono all'interno dell'ente una posizione c.d. "apicale".

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001, rientrano in questa categoria le persone che *«rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale»*, nonché i soggetti che *«esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo»* dell'ente.

Assume quindi rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società. Peraltro, nel novero dei soggetti in posizione apicale, vanno comunque ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001, tutti coloro i quali abbiano di fatto una significativa autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

Dipendenti

L'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 prescrive l'adozione di un sistema disciplinare che sanzioni anche le eventuali violazioni del Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, al riguardo, la posizione di tutti i dipendenti di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L., indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto.

Terzi Destinatari

Il sistema disciplinare ha inoltre la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da tutti i soggetti, di seguito complessivamente indicati come “Terzi Destinatari”, che pur non essendo apicali o subordinati di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L. sono comunque tenuti al rispetto del Modello per via del loro ruolo, ad esempio in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per conto di COLLEGIO SAN CARLO S.R.L.

Nell'ambito di tale categoria possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i consulenti, eventuali lavoratori somministrati);
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono a vario titolo in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es. il medico competente);
- i contraenti e i *partner* commerciali.

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare

Ai fini del sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive od omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto.

In particolare, per tutte le Parti Speciali (eccetto la Parte Speciale F) assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività a rischio strumentale identificate nella Parte Speciale I (pagg. 114 e ss.) e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 3), 4) e 5). Rientra in tale casistica anche il mancato invio dei flussi informativi all'OdV previsti dall'Allegato 1;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività a rischio diretto identificate in tutte le Parti Speciali, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 3), 4) e 5);
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di una o più violazioni idonee a integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di una o più violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 5) mancato rispetto del Modello con riferimento a chiunque:
 - a. attui comportamenti ritorsivi o discriminatori diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - b. violi le misure di tutela del segnalante;
 - c. effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni specificamente concernenti il settore della salute e della sicurezza sul lavoro (Parte Speciale F), anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone (incluso l'autore della violazione), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 7), 8) e 9). Rientra in tale casistica anche il mancato invio dei flussi informativi all'OdV previsti dall'Allegato 1, con riferimento al rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini la lesione dell'integrità fisica di una o più persone (incluso l'autore della violazione),

e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 8) e 9);

- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come “grave” ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p., all’integrità fisica di una o più persone (incluso l’autore della violazione), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo numero 9);
- 9) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come “gravissima” ai sensi dell’art. 582, comma 1, c.p., all’integrità fisica di una o più persone (incluso l’autore della violazione), ovvero la morte.

Il Sistema Sanzionatorio

Di seguito, con riguardo a ognuna delle condotte rilevanti sopra menzionate, le sanzioni applicabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione del sistema sanzionatorio di seguito delineato, l’Organo amministrativo deve sempre tenere conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la gravità della condotta o dell’evento;
- b) la tipologia della violazione;
- c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d) l’intensità del dolo o del grado della colpa.

Ai fini dell’eventuale aggravamento della sanzione, devono inoltre essere considerati i seguenti elementi:

- e) l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel qual caso l’aggravamento opera rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- f) l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- g) l’eventuale recidiva del suo autore.

Sanzioni nei confronti dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni rilevanti ai fini del sistema disciplinare da parte dei Consiglieri Delegati o dei componenti del Collegio sindacale, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la revoca dall'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai numeri 1) e 6) del paragrafo C, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero della diffida al puntuale rispetto del Modello;
- b) per le violazioni di cui ai numeri 2) e 7) del paragrafo C, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto del Modello;
- c) per le violazioni di cui ai numeri 3), 5) e 8) del paragrafo C, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero della revoca dell'incarico;
- d) per le violazioni di cui ai numeri 4) e 9) del paragrafo C, sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico.

Qualora la violazione sia contestata a un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste dal punto successivo, mutate da quelle comminate ai dipendenti, come consentito dall'art. 27 del CCNL – Dirigenti delle Aziende.

In questi casi, qualora sia applicata la sanzione del licenziamento (con o senza preavviso) dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Le Sanzioni nei confronti degli altri "soggetti apicali"

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo C da parte di un soggetto apicale (cfr. art. 5 del D.lgs. 231/2001), saranno applicate le seguenti sanzioni, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile al caso concreto:

- il richiamo verbale;

- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai numeri 1) e 6) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero del richiamo scritto;
- b) per le violazioni di cui ai numeri 2) e 7) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero della multa;
- c) per le violazioni di cui ai numeri 3), 5) e 8) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quella del licenziamento con preavviso;
- d) per le violazioni di cui ai numeri 4) e 9) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Le Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo C da parte di un soggetto qualificabile come dipendente alla stregua di quanto previsto nel paragrafo B, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa fino a 4 ore di retribuzione;
- la sospensione fino a 10 giorni dal servizio e dalla retribuzione, ovvero nei diversi limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai numeri 1) e 6) indicate nel paragrafo C, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero dell'ammonizione scritta;
- b) per le violazioni di cui ai numeri 2) e 7) indicate nel paragrafo C, sarà applicata la sanzione dell'amonizione scritta ovvero della multa;
- c) per le violazioni di cui ai numeri 3), 5) e 8) indicate nel paragrafo C, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione ovvero del licenziamento con preavviso;
- d) per le violazioni di cui ai numeri 4) e 9) indicate nel paragrafo C, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento dell'effettivo accertamento della violazione, fatta salva l'erogazione della retribuzione.

Le Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate dal paragrafo C da parte di un Terzo Destinatario, alla stregua di quanto previsto nel paragrafo B, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- una penale correlata al corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società, ovvero la revoca dell'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai numeri 1), 2), 6) e 7) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto del Modello, ovvero della penale convenzionale a seconda della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva;
- b) per le violazioni di cui ai numeri 3), 5) e 8) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale, ovvero quella della risoluzione del rapporto negoziale o della revoca dell'incarico;

- c) per le violazioni di cui ai numeri 4) e 9) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione della risoluzione del rapporto negoziale o della revoca dell'incarico.

Nel caso in cui le violazioni previste nel paragrafo C siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o nei relativi accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Ferma restando la possibilità per l'Organo amministrativo di attivarsi autonomamente, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Allegato ha inizio, di regola, con una comunicazione dell'Organismo di Vigilanza all'Organo amministrativo con cui si segnala l'avvenuta violazione del Modello.

In particolare, nei casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di prevenzione e controllo, elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a compiere tutti gli accertamenti e i controlli opportuni.

Esaurita l'attività istruttoria, qualora riscontri l'effettiva violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza trasmette quindi all'Organo amministrativo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

In questo caso, deve essere disposta da parte dell'Organo amministrativo l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni formulate da

quest'ultimo e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti che si rivelino opportuni e non ancora esperiti.

Nell'ipotesi in cui l'interessato sia anche dipendente della Società devono essere rispettate tutte le procedure obbligatorie previste dallo Statuto dei Lavoratori nonché dal CCNL applicabile, senza alcuna deroga o limitazione.